SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 184

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 13 dicembre 2000)

INDICE

ASCIUTTI: sullo svolgimento dei corsi destinati al personale docente (4-20055) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 12449

BESOSTRI: sul pagamento delle pensioni agli ex lavoratori frontalieri o emigrati in Svizzera (4-18080) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12450

BEVILACQUA: sull'attivazione dell'ufficio provinciale del Tesoro di Vibo Valentia (4-20362) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12452

BORNACIN: sul settore pensionistico di guerra (4-19876) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12453

BOSI: sull'erogazione dell'energia elettrica in provincia di Pistoia (4-15213) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 12455

BRIGNONE: sull'elevamento dell'obbligo scolastico (4-17741) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12457

BUCCIERO: sulla sezione fallimentare del tribunale di Bari (4-18030) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*) 12461

CÒ: sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-14069) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 12462

COLLA: sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-10261) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 12464

sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-13063) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 12465

sulla sicurezza della centrale nucleare di Caorso (4-13262) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 12466

sulle notizie relative alla redazione di un documento sul divieto di concedere aree per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare di Pontenure (Piacenza) (4-19183) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12473

CURTO: sul divario tra i tassi di interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali e in altre parti del paese (4-16938) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12476

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

DI PIETRO: sull'acquisizione del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma (4-20531) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*) *Pag.* 12477

GRILLO ed altri: sull'assegnazione delle risorse di competenza dei contratti di programma (4-19979) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12486

IULIANO: sulla Banca di credito cooperativo di Giffoni Valle Piana (Salerno) (4-15849) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12487

LAGO: sulla fornitura delle attrezzature per le pulizie nelle scuole (4-18037) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12488

LA LOGGIA ed altri: sulla figura del direttore dei servizi amministrativi nelle scuole (4-19596) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12489

LAURO: sulla tutela dei livelli occupazionali presso il Credito fondiario ed industriale (4-18365) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12490

sull'obbligo di avvisare le famiglie dei giovani non promossi prima della pubblicazione dei quadri scolastici (4-18447) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*) 12491

sull'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari (4-18957) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12493

MACERATINI, BEVILACQUA: sul computo dell'indennità integrativa speciale per gli insegnanti di ruolo collocati in quiescenza dal 1º settembre 1984 (4-17677) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) *Pag.* 12495

MARCHETTI: sull'inserimento della provincia di Massa Carrara tra le zone destinatarie di interventi per la ripresa occupazionale (4-12791) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12497

MEDURI: sull'erosione delle coste ioniche (4-20046) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 12498

MILIO: sulla pena capitale in Arabia Saudita (4-20095) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 12501

PACE ed altri: sulla tutela dei livelli occupazionali presso il Credito fondiario ed industriale (4-18101) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 12503

PREIONI: sulla chiusura dell'ufficio postale di Iselle (4-18939) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 12505

RUSSO SPENA ed altri: sull'organizzazione della gestione sanitaria in Lombardia (4-20831) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*) 12507

ASCIUTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che in seguito alla entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» il personale docente prima dello svolgimento degli esami, di cui alla stessa legge, sono tenuti alla frequenza di un corso «finalizzato all'approfondimento ed alla metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso»;

che la citata legge stabilisce che tali «corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale;

constatato che detti docenti per il loro lavoro hanno diritto a ricevere un corrispettivo e che ad oggi i provveditorati non hanno ancora ricevuto finanziamenti per il suddetto pagamento,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda procedere al pagamento dei docenti e in quanto tempo i provveditorati potranno avere la disponibilità economica per adempiere all'impegno preso con i docenti.

(4-20055)

(13 luglio 2000)

Risposta. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito ai compensi da corrispondere al personale docente impegnato nello svolgimento delle sessioni riservate di esame e si comunica quanto segue.

Con decreto n. 47928 del 30 giugno 2000, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per le politiche di bilancio, ha comunicato, sul capitolo in argomento, l'assegnazione in termini di cassa di lire 36.630.000.000.

Immediatamente (6 luglio 2000) questa amministrazione ha provveduto ad emettere titoli di spesa a favore di tutti i provveditorati agli studi in proporzione alle richieste di fabbisogno fino ad allora avanzate, utilizzando l'intero stanziamento disponibile.

Inoltre, per corrispondere alle maggiori esigenze segnalate, d'intesa con il citato Dicastero del tesoro, si stanno predisponendo adeguate ini-

ziative finalizzate all'incremento dello stanziamento di bilancio, risultato deficitario.

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

(27 novembre 2000)

BESOSTRI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gli accordi italo-svizzeri sulla sicurezza sociale stabiliscono che le rimesse pensionistiche dei lavoratori frontalieri o emigrati in Svizzera avvengano in valuta italiana mediante un primo passaggio attraverso l'istituto di credito convenzionato con la Svizzera, la Banca popolare di Sondrio, e poi con accredito sui singoli conti correnti postali o degli istituti di credito di riferimento, con l'importo già sottoposto alla ritenuta del 5 per cento alla fonte;

che da qualche mese a questa parte sul resoconto di accredito dei conti correnti bancari o postali non compare più il cambio franco-lire effettuato per le pensioni nè la data di riferimento della valuta;

che a calcoli effettuati però si può verificare puntualmente un evidente divario tra valuta ufficiale e valuta riservata agli ex lavoratori frontalieri o emigrati in Svizzera, differenza valutaria che incide talvolta anche sensibilmente sull'importo complessivo della pensione;

che, secondo la denuncia del segretario del Coordinamento frontalieri ACLI, Giancarlo Pedroncelli, il problema si verifica ormai da anni, con una penalizzazione costante dei lavoratori italiani che ammonterebbe a circa quattrocentomila lire annue; tenuto conto del numero dei beneficiari, oltre 160.000, con rendite medie di circa 1.000 franchi, annualmente sarebbero sottratti loro almeno 50 miliardi;

che richieste di chiarimenti sono rivolte da tempo e reiteratamente dai pensionati agli istituti di credito, senza un chiarimento definitivo,

l'interrogante chiede di conoscere:

di chi sia la responsabilità del cambio operato in modo così costantemente svantaggioso per i lavoratori italiani;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per operare un controllo sulle operazioni di cambio e porre rimedio a questa penalizzante anomalia.

(4-18080)

(9 febbraio 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le operazioni di pagamento e di cambio di valuta delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori frontalieri o emigrati in Svizzera da parte della Banca popolare di Sondrio.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che l'effettuazione delle citate operazioni da parte della Banca popolare di Sondrio non rientra tra le materie rilevanti sotto il profilo di vigilanza; la Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare la citata Banca, la quale opera nel comparto dei pagamenti esteri da alcuni anni.

La Banca popolare di Sondrio ha precisato che l'attività in questione è sottoposta al controllo degli enti pensionistici e delle banche estere, che si avvalgono della Banca stessa per il loro servizio di pagamento per l'Italia; infatti, un ispettore esterno, due volte l'anno, verica che l'operatività della Banca corrisponda agli *standard* dichiarati.

In particolare, con riferimento ai sistemi di pagamento, la Banca popolare di Sondrio, sulla base delle istruzioni ricevute, effettua pagamenti a mezzo assegno e mediante accredito in conto corrente presso qualsiasi banca in Italia, nelle date e con la valute previsti dagli ordinanti. Sugli ordini di pagamento viene indicato il riferimento pensionistico, l'importo in valuta, la data del cambio, il cambio, l'importo della ritenuta fiscale, con i relativi riferimenti legislativi, nonché l'importo netto erogato.

Per quanto riguarda il cambio di conversione, viene applicato un cambio di mercato, al netto della «commissione di intervento» (2 per mille), prevista dalle condizioni generali bancarie per le operazioni in valuta.

Giova, peraltro, precisare che, dopo l'abolizione del listino ufficiale dei cambi, conseguente all'applicazione della disposizione legislativa n. 312 del 12 agosto 1993, non esistono altre rilevazioni unilaterali, da parte di organi superiori, alle quali ufficialmente riferirsi per la fissazione dei valori di cambio operativi. Inoltre, il cosiddetto «cambio Bankitalia» viene indicativamente considerato per la sola controvalorizzazione delle valute ai fini contabili.

Le negoziazioni vengono, pertanto, concluse secondo i valori segnati dal mercato dei cambi nello specifico momento in cui l'operatore a ciò delegato interviene, oppure al cambio liberamente negoziato in contropartita diretta.

Per quanto concerne il cambio praticato sui corrispettivi pensionistici erogati per conto della Cassa svizzera di compensazione, lo stesso viene comunicato, per l'accettazione, alla Cassa medesima.

Per quanto attiene al servizio di pagamento in Italia delle pensioni svizzere AVS erogate tramite uffici postali, la società Poste italiane spa ha precisato quanto segue.

Dall'ottobre 1990 e fino al mese di settembre 1999, in applicazione di un accordo stipulato tra le Poste italiane e l'amministrazione elvetica, gli ordini di pagamento relativi ai ratei di pensione della Cassa svizzera di compensazione erano trasmessi in Italia su nastri magnetici. Sulla base dei dati in essi contenuti, l'Ente poste provvedeva ad emettere asegni di conto corrente postale intestati ai titolari delle rendite pensionistiche.

Dall'ottobre 1999, i dati relativi alle rendite di pensione AVS pervengono tramite rete telematica di trasferimento fondi, denominata Eurogiro.

Tali messaggi riportano sia il nominativo del beneficiario che l'importo di valuta italiana da corrispondere al titolare della pensione. Il tasso di cambio, come previsto dalla normativa internazionale e richiamato dagli accordi stipulati, viene fissato dall'istituzione postale del paese di origine del trasferimento, nella fattispecie le Poste svizzere.

Ricevuti i messaggi concernenti i ratei mensili delle pensioni AVS, il Centro unificato automazione servizi (CUAS) di Roma provvede ad emettere assegni postali di pagamento estero a favore dei beneficiari.

Di norma l'emissione degli assegni viene effettuata intorno al 10-12 di ciascun mese e, comunque il giorno successivo alla data in cui le Poste svizzere riconoscono l'importo complessivo delle rendite alle Poste italiane (data di regolamento).

Gli assegni sono spediti, con lettera raccomandata, all'indirizzo del beneficiario, che può riscuoterli presso uno qualsiasi degli uffici postali italiani, considerando che ormai sono tutti dotati di collegamento in tempo reale.

Allo scopo di consentire la disponibilità delle somme già dal giorno successivo alla data del regolamento, l'Ente poste italiane, d'intesa con le Poste svizzere, ha avviato le iniziative per estendere ai pensionati AVS la possibilità di accreditare le rendite su conto corrente postale.

Tale iniziativa eliminerà i tempi legati al recapito degli assegni, eviterà file allo sportello e rischi di furti e rapine.

Si soggiunge, infine, che le rendite in questione sono assoggettate ad una ritenuta del 5 per cento che la società Poste italiane preleva, quale sostituto d'imposta, in applicazione dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(1° dicembre 2000)

BEVILACQUA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la nuova provincia di Vibo Valentia è stata istituita da ormai sei anni;

che a distanza di così lungo tempo non risulta ancora istituito l'Ufficio provinciale del tesoro, nonostante si sia già provveduto all'affitto dei locali e al pagamento delle pigioni;

che quanto sopra produce disagi intuibili agli utenti, oltre a spese ingiustificate e danni per l'erario,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo;

quali iniziative s'intendano assumere per giungere alla rapida attivazione del predetto ufficio.

(4-20362)

(19 settembre 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare l'attivazione dell'Ufficio provinciale del tesoro della provincia di Vibo Valentia.

Al riguardo, si fa presente che la direzione provinciale di Vibo Valentia potrà iniziare la propria attività a decorrere dal 1° dicembre 2000, in quanto solo recentemente il Dipartimento della funzione pubblica, con decreto presidenziale del 30 agosto 2000, concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ha autorizzato l'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi indetti per la nomina di personale da immettere nel ruolo delle direzioni provinciali dei servizi vari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

(18 novembre 2000)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nonostante i lunghi anni trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale e dei lutti e delle sofferenze indicibili patiti dalla popolazione civile;

che nessuno vuol dubitare della legittimità di un equo riconoscimento alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali sofferenze con gravi lesioni e danni alla propria integrità fisica e mentale;

che purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse finanziarie, sono stati approvati provvedimenti che, pur conferendo piena solidarietà alle vittime, hanno solo dato una parziale soddisfazione alle aspettative di queste e, in qualche caso, hanno persino causato nuove forme di ingiustizia e disparità di trattamento;

che è pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento normativo che riformi la materia approfondendola e sanando così, mediante equi interventi, le disparità esistenti;

che sulla scorta di quanto sopra premesso è altrettando necessario provvedere all'emanazione di uno o più decreti legislativi che affrontino le questioni ritenute più rilevanti così come, tra l'altro, è sollecitato dalle associazioni rappresentative delle categorie interessate;

che attualmente l'entità della pensione base spettante a un invalido di prima categoria (tabella C) del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978) che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è fissata in appena il 40 per cento della retribuzione media di un operaio nel settore industriale;

che, nonostante il Senato della Repubblica, nell'approvare in prima lettura la legge finanziaria 2000, abbia provveduto ad uno stanziamento rivolto al settore delle pensioni di guerra pari a 15 miliardi per il 2000, 30 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per il 2002, non si può tuttavia fare a meno di notare che lo stesso è assolutamente insufficiente per qualsiasi intervento legislativo e che occorrerà, quindi, reperire altre fonti di copertura per soddisfare, anche parzialmente, le attese dei pensionati di guerra;

che nel solo 1998 a causa della cessazione di 20.000 pratiche pensionistiche si è avuto un recupero di circa 300 miliardi di lire che in qualche modo potrebbero essere riutilizzati per provvedere al necessario adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative amministrative si intenda adottare al fine di provvedere ad una riforma sostanziale della pensionistica di guerra assumendo, inoltre, ogni opportuna iniziativa normativa per estendere le agevolazioni fiscali sui veicoli anche ai non vedenti e ai soggetti minorati dell'udito e della parola;

se non si reputi necessario un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base effettuando, inoltre, una più equa classificazione delle mutilazioni ed infermità anche al fine di andare incontro alle necessità dei quei soggetti la cui condizione complessiva è fortemente compromessa con l'avanzare dell'età;

se non si reputi opportuno rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni fruiti dal dante causa per cumulo di invalidità;

se non si reputi opportuno prevedere l'innalzamento del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, per il diritto a percepire trattamenti principali o accessori per pensioni di guerra e la sua parificazione con quello previsto per la reversibilità ordinaria;

se non si reputi necesario ed auspicabile, al fine di reperire fondi per la copertura finanziaria del progetto di riforma, provvedere al riutilizzo dei fondi recuperati annualmente dalla cessazione delle pratiche pensionistiche.

(4-19876)

(29 giugno 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare iniziative finalizzate a riformare il settore pensionistico di guerra.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che la recente legge 18 agosto 2000, n. 236, nata dalla trattazione congiunta di diverse proposte di legge, reca disposizioni varie in materia di pensioni di guerra ed, in particolare, in ordine al recupero degli indebiti pagamenti, elevazione del limite di reddito, conglobamento delle indennità di assistenza e di accompagnamento e ricorso gerarchico. L'onere valutato, per il triennio 2000-2002, è complessivamente di circa 78,5 miliardi.

Attualmente, per i trattamenti pensionistici di guerra vige un sistema di adeguamento automatico annuale, commisurato all'indice di variazione percentuale delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria (articolo 9 della legge 3 giugno 1995, n. 160), il quale per il 2000 è risultato pari al 2,75 per cento.

Per quanto riguarda l'incremento di spesa conseguente ad un eventuale ulteriore adeguamento economico dei trattamenti pensionistici di base, si fa presente che, pur senza modificare l'attuale sistema valutativo in otto categorie (dalla prima all'ottava) delle lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o all'assegno temporaneo, l'ipotesi di aumento dei trattamenti pensionistici di base, anche nella misura limitata del 10 per cento, comporterebbe un ulteriore incremento annuo di spesa di circa 167 miliardi. Esigenze di bilancio non hanno, finora, consentito di apportare tale modifica.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Visco

(1° dicembre 2000)

BOSI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che dai dati pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas risulta che l'erogazione dell'energia elettrica in Toscana, soprattutto nelle zone rurali, ha elevate percentuali d'interruzione del servizio;

che in alcune zone dell'Appennino, ed in particolare nei comuni di Pescia e di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, si verificano numerosi episodi d'interruzione del servizio d'erogazione dell'energia elettrica che, nei periodi invernali, sono a cadenza quotidiana;

che i suddetti disservizi dipendono, in modo particolare, da un cattivo stato di manutenzione delle linee aeree;

che le numerose interruzioni dell'energia elettrica provocano molti danni non solo alle utenze civili, ma soprattutto alle aziende,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per far promuovere interventi di straordinaria manutenzione alle linee aeree delle zone comprese nei suddetti comuni;

come sia spiegabile un simile disservizio e quali ne siano le ragioni;

come si valutino gli scadenti *standard* qualitativi dell'erogazione dell'energia elettrica nelle aree rurali della Toscana, seguiti solamente da quelli rilevati per le isole, così come indicato dagli studi effettuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

(4-15213)

(19 maggio 1999)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

Quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, riguardante gli episodi di interruzioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica nella regione appenninica del Pistoiese, è imputabile alle caratteristiche orografiche ed abitative della zona caratterizzata dalla presenza di numerose e diffuse piccole frazioni, nuclei e case sparse, distribuite sia nel fondo valle sia lungo le pendici boscose. Tali caratteristiche hanno ostacolato la possibilità di costruire linee elettriche di lunghezza adeguata per fornire alla zona un servizio elettrico di qualità paragonabile a quello del resto della regione Toscana.

Tuttavia, le iniziative intraprese negli ultimi anni dall'Enel distribuzione hanno migliorato la situazione complessiva del territorio in questione. In particolare, nei comuni interessati sono state avviate attività di manutenzione per complessivi 3,1 miliardi di lire nel biennio1999-2000 dirette alla razionalizzazione dell'assetto di dorsali e derivazioni, nonchè a manutenzioni varie.

Per quanto riguarda il rinnovamento della rete nazionale dell'energia elettrica la società ha previsto, per il periodo 2000-2004, un ammontare di investimenti pari a circa 5.729 miliardi di lire.

Con riferimento al problema sollevato nell'interrogazione in esame relativo ai disagi o ai possibili danni che le interruzioni di energia elettrica possono arrecare alle utenze ed alle attività produttive, il Ministero dell'industria ne condivide l'importanza in quanto ritiene che la continuità del servizio è fattore significativo di competitività del sistema economico di un paese.

Al riguardo si fa presente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*, della legge n. 481 del 1995, ha licenziato due provvedimenti in tema di qualità del servizio: il primo concerne la definizione dell'obbligo di registrazione delle interruzioni di energia e degli indicatori di continuità del servizio da parte delle imprese di distribuzione (deliberazione n. 128/99); il secondo riguarda la disciplina dei livelli generali di qualità del servizio

specificatamente riferita alle interruzioni lunghe senza preavviso (deliberazione n. 202/99).

Tale sistema di regole è volto ad introdurre alcuni parametri di certezza a vantaggio dell'utenza tra i quali la definizione dei livelli generali di riferimento di qualità del servizio complessivamente intesi, suddivisi per ambienti territoriali; l'individuazione delle cause delle interruzioni e i loro effetti ai fini di una valutazione dell'entità degli investimenti occorrenti per ridurne il numero, l'uniformità e completezza dei dati relativi a questo fenomeno per la quantificazione dei recuperi di qualità del servizio rispetto agli *standard*, prefissati (recuperi a carico degli esercenti il servizio) e, legata a quest'ultimo parametro, l'introduzione di indennizzi automatici da corrispondere agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di continuità nell'erogazione del servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
LETTA

(30 novembre 2000)

BRIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 20 gennaio 1999, n. 9, stabilisce l'elevamento dell'obbligo di istruzione da 8 a 10 anni a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000;

che, in sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale;

che il comma 2 dell'articolo 1 recita: «A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione, o prosciolti dal medesimo, non intendano proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196»;

che tale comma ha provocato per lungo tempo uno stato di incertezza in merito alla specificità delle strutture di formazione professionale e al loro accreditamento ai fini della frequenza dell'anno di elevamento dell'obbligo scolastico;

che in data 9 agosto 1999, anche a seguito delle sollecitazioni contenute nell'interrogazione 4-14451 del 10 marzo 1999, è stato emesso il regolamento che all'articolo 6 consente interventi formativi attivati dalle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica e organizzativa da svolgersi in connessione con i centri di formazione professionali riconosciuti;

che tale regolamento in sostanza attribuisce e delimita la potestà organizzativa alle istituzioni scolastiche, anche nelle aree dove per innu-

merevoli motivi risulta particolarmente difficile l'attivazione di interventi integrati;

considerato:

che, in conseguenza a quanto suesposto, risulta che molti allievi siano stati costretti di fatto ad assolvere l'elevamento dell'obbligo in modo non congruo ai propri desideri e alle proprie inclinazioni;

che tutto ciò può avere determinato un'adesione non sempre convinta da parte degli allievi all'ulteriore anno di frequenza obbligatoria secondo i criteri stabiliti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e dal relativo regolamento;

che, nonostante l'istruzione obbligatoria sia gratuita, l'elevamento dell'obbligo può risultare oneroso per le famiglie a causa delle spese di trasporto, di mensa e acquisto di libri di testo non sostenuto in tutti i casi dagli interventi previsti,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i dati di evasione dall'obbligo nel corrente anno scolastico limitatamente all'anno di elevamento;

in quale percentuale gli allievi abbiano assolto l'elevamento dell'obbligo nell'istruzione secondaria superiore e nelle iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale;

quali siano le cause del persistere dell'evasione dall'obbligo nell'anno di elevamento;

attraverso quali interventi si intenda combattere tale evasione.

(4-17741)

(12 gennaio 2000)

Risposta. – Com'è noto la legge sull'elevamento dell'obbligo scolastico n. 9 del 20 gennaio 1999, oltre a fissare per tutti gli studenti un tempo più lungo per l'apprendimento di base, individua, nella diversificazione dei percorsi e nella valorizzazione dei diversi interessi, le strade per limitare il tasso di abbandono scolastico; la flessibilità didattica e organizzativa diventa lo strumento principale per assicurare la traduzione dell'innalzamento scolastico in effettivo successo formativo.

L'obiettivo della riforma, infatti, è quello di incentivare la prosecuzione degli studi per tutto il periodo delle scuole superiori e qualificare culturalmente la formazione professionale.

Si ricorda, anche, che le iniziative di integrazione tra percorso scolastico tradizionale ed attività da realizzare con il contributo di soggetti ed agenzie esterne al mondo della scuola, di cui fanno certamente parte i centri di formazione professionale riconosciuti, non riguardano solo la fascia degli studenti a rischio o propensi ad uscire dal sistema scolastico, ma sono destinati potenzialmente a tutti gli studenti che desiderino avere un primo incontro con la cultura del lavoro

Tenuto conto della necessità di programmare e gestire, nell'ultimo anno dell'obbligo, percorsi didattici differenziati in modo da contemperare le diverse esigenze, le scuole sono state chiamate ad adeguare l'im-

pianto curricolare attraverso la riorganizzazione dei percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e la realizzazione di compensazioni tra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi

Al fine poi di conseguire l'integrazione tra istruzione e formazione, sono previste apposite convenzioni tra l'amministrazione scolastica e le regioni (o enti locali competenti) per definire gli aspetti organizzativi.

Si ricorda, inoltre, che per alleviare gli oneri riguardanti i libri di testo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, è stato emanato il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo; le famiglie con i requisiti di reddito indicati nel regolamento medesimo hanno potuto, pertanto, nell'anno scolastico 1999-2000, accedere al previsto beneficio per il tramite dell'ente locale competente. Detto regolamento è stato confermato, con modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2000 a seguito dello stanziamento previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 2000).

Aggiungasi che, con decreto ministeriale n. 63 del 9 marzo 2000, è stato stabilito il tetto massimo di spesa della dotazione libraria per ciascun anno della scuola media e per il primo anno di ciascun corso di studi della scuola secondaria superiore; entro i limiti di spesa indicati nel decreto medesimo, per l'anno scolastico 2000-2001, sono state effettuate le adozioni dei testi.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'incidenza che la legge sull'elevamento dell'obbligo scolastico ha avuto sugli abbandoni si fa presente che la medesima, che, com'è noto, ha avuto la sua prima applicazione nell'anno scolastico 1999-2000, ha segnato un primo considerevole successo sul piano della dispersione scolastica; il numero dei ragazzi che dopo la promozione al termine della terza media hanno lasciato la scuola sono passati da 57.420 unità dell'anno scolastico 1998-1999 a 29.166 nell'anno scolastico 1999-2000; l'incremento di scolarità nel primo anno delle superiori è stato quindi di circa 30.000 allievi

La ripartizione degli alunni recuperati per tipo di istruzione varia dall'1,49 per cento dei licei scientifici al 68,03 per cento degli istituti professionali

Tali dati sono contenuti nella ricerca «La dispersione scolastica: una lente sulla scuola» realizzata da questo Ministero ove sono analizzati i fenomeni dell'insuccesso scolastico e le cause della dispersione alla luce di alcuni parametri strutturali del sistema e sono riportati i dati di ripetenza, di interruzione della frequenza scolastica e di ritardo per offrire appunto una mappatura del rischio di abbandono suddivisa per cicli di istruzione, per regione e per indirizzo di studi

Com'è noto la VII Commissione della Camera ha recentemente portato a termine una indagine sulla dispersione scolastica condotta attraverso l'analisi dei casi; si è cioè andati a vedere dove le scuole han-

no reagito più positivamente alla riforma dell'obbligo e dove più negativamente.

Da tale ricerca è emerso che la scuola combatte efficacemente la battaglia contro la dispersione scolastica solo se non agisce da sola, ma riesce a saldarsi effettivamente al suo ambiente.

Da ultimo si vuole assicurare l'onorevole interrogante sul fatto che questa amministrazione ha intrapreso e realizzato numerose iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica ed a favorire il successo formativo dello studente, proprio per mettere in condizioni chi non intende proseguire gli studi di conseguire una qualifica professionale.

Attività di supporto alle scuole secondarie di primo e secondo grado sono state realizzate fornendo strumenti atti, da una parte, a contrastare l'uscita degli studenti dal sistema scolastico e, dall'altra, a consentire il successo formativo con la previsione anche di percorsi integrati istruzione-formazione.

In particolare:

è stata attivata, nel sito Internet del Ministero della pubblica istruzione (www.istruzione.it) una sezione dedicata al nuovo obbligo scolastico ad uso degli operatori scolastici e non;

è stato realizzato un corso di formazione e produzione, al quale hanno partecipato ispettori, dirigenti scolastici e un gruppo di lavoro costituitosi presso il Ministero con il compito di produrre il materiale per i successivi corsi di formazione;

è stata attivata su tutto il territorio nazionale una rete costituita da circa 400 scuole di riferimento a ciascuna delle quali fanno capo mediamente circa 25 scuole con lo scopo di affrontare le problematiche legate all'applicazione dell'attuale normativa;

sono stati realizzati, nei mesi di ottobre e novembre del 1999, corsi di formazione per i responsabili delle scuole di riferimento, che hanno avuto il duplice scopo di informare e formare i partecipanti, nonché di raccogliere esperienze maturate localmente, sollecitazioni e problematiche utili alla messa a punto del materiale definitivo da utilizzare nella formazione dei responsabili per l'obbligo delle singole scuole;

è stata predisposta, a cura di un gruppo di lavoro, la versione definitiva del materiale formativo inviato, agli inizi del mese di dicembre, ai provveditorati agli studi e disponibile sul sito Internet per la formazione a cascata di tutte le scuole. Tale formazione è attualmente in corso di realizzazione e monitorata dal Ministero. Inoltre è stato realizzato un CD Rom per le scuole.

Il Ministro della pubblica istruzione

De Mauro

(27 novembre 2000)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesse come arcinote le interrogazioni 4-15630, 4-15820, 4-15823, 4-16064, 4-16583, 4-16771, 4-16772, 4-16805 e 4-16914, tutte rimaste senza risposta;

premesso altresì:

che la procura di Potenza indaga o dovrebbe indagare su fatti di corruzione e abuso d'ufficio, favoreggiamento ed altro in relazione alla conduzione della sezione fallimentare del tribunale di Bari;

che tale indagine è iniziata da oltre un anno;

che in tale lasso di tempo l'indagato per corruzione dottor Saverio Nanna è rimasto imperturbabile presidente del tribunale di Bari senza aver avvertito l'opportunità di dimettersi (in quanto ai limiti della pensione massima) o quantomeno di prendersi lunghe ferie o chiedere un periodo di aspettativa;

che non si ha notizia del termine dell'indagine o di un rinvio a giudizio;

che l'ordine degli avvocati di Bari non risulta aver sollevato il problema della palese «incompatibilità ambientale» del dottor Nanna confondendola con la doverosa presunzione di innocenza;

che peraltro l'ordine forense di Bari non ha esitato a sospendere cautelarmente dall'esercizio della professione un proprio iscritto indagato per gli stessi fatti pur non sapendo se egli è vittima o complice;

che peraltro è diffuso negli ambienti forensi un senso di profondo disagio ed imbarazzo dovendo operare in un tribunale diretto da un indagato per gravi fatti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo valuti l'intera vicenda;

se il Ministro si sia chiesto il motivo per il quale non gli pervengano dagli uffici periferici del Ministero gli elementi per le risposte;

se tra tali uffici sia annoverata la presidenza del tribunale di Bari;

se l'indagine della procura di Potenza sia stata limitata a singole turbative di singole procedure concorsuali o invece essa abbracci tutte le procedure di un determinato periodo onde ricercare l'eventuale associazione tra magistrati della sezione fallimentare ed un determinato gruppo privilegiato di curatori e difensori delle curatele.

(4-18030)

(3 febbraio 2000)

Risposta. – Va in primo luogo ricordato che sulla vicenda evocata nell'interrogazione cui si risponde ed in altre di analogo tenore presentate dall'onorevole interrogante ha riferito il 21 marzo 2000 in Commissione giustizia del Senato della Repubblica, sia pur in termini necessariamente interlocutori, il Sottosegretario di Stato *pro tempore* senatore Ajala. Nell'occasione il rappresentante del Governo chiarì che il procedimento penale avviato a carico del dottor Nanna era connotato da profili di particolare complessità e che le relative indagini, allora in cor-

so, erano coperte da segreto. Venne anche evidenziata l'inopportunità di dar corso alle iniziative di specifica competenza del Ministro della giustizia, sollecitate dal senatore Bucciero. Un intervento in quella particolare fase del processo sarebbe andato inevitabilmente a interferire e sovrapporsi alle indagini all'epoca condotte dall'autorità giudiziaria penale.

L'amministrazione ha seguito l'intera vicenda come preannunciato nella risposta sopra ricordata, alla quale non è stato possibile fare seguito prima d'ora, in difetto di significativi elementi di conoscenza e valutazione dei fatti.

Solo di recente la competente procura della Repubblica di Potenza, all'esito delle indagini preliminari, ha presentato, in data 17 ottobre 2000, al locale giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione in ordine alle ipotesi di reato in astratto configurabili a carico del dottor Nanna, non avendo ravvisato profili di apprezzabilità penale negli elementi raccolti sulla vicenda.

In tale quadro, e premessa l'insidacabilità, allo stato, delle valutazioni cui è pervenuto l'organo inquirente, peraltro soggette al controllo del giudice, appare ragionevole attendere le determinazioni finali del giudice per le indagini preliminari, alla stregua delle quali potrà essere valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per eventuali interventi mirati sul piano delle responsabilità disciplinari o paradisciplinari.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(6 dicembre 2000)

CÒ. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sono state presentate due interpellanze parlamentari in cui si sollevano pesanti preoccupazioni circa le operazioni di scarica del combustibile nucleare dal nocciolo della centrale di Caorso nelle piscine interne al reattore e si chiedevano chiarimenti circa il rispetto, da parte degli enti preposti, delle normative di sicurezza dettate dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

che in diversi documenti, regolarmente presentati al datore di lavoro, uno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RIS) della centrale di Caorso ha sollevato circostanziati rilevi all'operato sia dell'Enel sia dell'ANPA in merito alle operazioni in questione;

che le considerazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono dedotte dall'esame di documenti Enel su cui è stato rifiutato il confronto preventivo circa i problemi della sicurezza con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (sulla questione i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avevano chiesto un incontro a partire dal 17 gennaio 1996);

che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esprime giudizi di indageguatezza sul servizio prevenzione e protezione (SPS) dell'Enel preposto alla gestione della centrale di Caorso, in più riprese a partire dal 24 novembre 1995, e denuncia che sugli argomenti toccati l'SPS è stato ed è del tutto assente;

che l'autorizzazione alla scarica di combustibile è stata concessa dall'ANPA sulla base di documentazione Enel in cui si afferma che «la condizione di sicurezza nelle piscine è migliore di quella del *vessel*» in quanto nelle piscine si ha «protezione di tipo completamente passivo» e che il combustibile sarà posizionato nelle piscine in condizione «estrinsecamente sottoscritta, indipendentemente dalla presenza di assorbitori neutronici»;

che il documento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza afferma che: 1) il combustibile è in condizioni di massima sicurezza entro il reattore poichè «i dispositivi di sicurezza... conferiscono al combustibile presente nel reattore le massime condizioni di sicurezza, in particolare per malfunzionamenti, anche multipli, di componenti attivi ed errore umano, e poichè il combustibile nel reattore risulta protetto anche contro incidenti di varia natura (caduta di carichi pesanti, caduta del carro ponte, caduta di aereo, eccetera)»; 2) non si può parlare di stoccaggio in condizioni di massima sicurezza per il combustibile immagazzinato nelle piscine per vari motivi, in particolare per il fatto che il materiale assorbitore di neutroni nelle piscine (Boraflex), a differenza di quello del reattore (barre di controllo), è soggetto a problemi di degrado non trascurabili, che preoccupano e meritano piena attenzione;

nel documento citato si osserva che le note tecniche, addotte a supporto della strategia di posizionamento degli elementi nelle piscine, riportano calcoli inadeguati, riconoscono «pesanti incertezze rispetto ai calcoli relativi al combustibile fresco» e la «mancanza di dati sperimentali» che confermino tali previsioni, sono privi di calcoli e valutazioni relativi a possibili situazioni di incidenti e di sisma, mentre è evidente che in questa materia, come anche l'ente di controllo USA NRC, prescrive, sarebbe essenziale la massima confidenza nelle stime;

che deve essere contestata l'affermazione dell'ente gestore che il posizionamento degli elementi garantisca una configurazione intrinsecamente critica anche in assenza di assorbitore Boraflex;

che occorre ricordare che il posizionamento degli elementi non può essere assunto come dato assoluto in quanto è possibile che gli elementi assumano posizioni relative diverse rispetto a quelle iniziali, ad esempio durante un terremoto;

che va quindi preso in seria considerazione il problema del degrado dell'assorbitore Boraflex nelle rastrelliere che contengono il combustibile nelle piscine;

che in altro documento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si afferma che «i supporti delle rastrelliere addensate (e si ricordi che l'Enel ha proceduto all'aumento della capienza delle piscine oltre i dati di progetto iniziali) non risultano in grado di assicurare il

posizionamento delle rastrelliere in caso di sisma»; nelle modifiche citate le rastrelliere, ciascuna delle quali pesa circa 30 tonnellate, sono appoggiate sui supporti, che non esistevano nel progetto originario; sono quindi necessarie valutazioni e calcoli di verifica delle conseguenze di un possibile «incidente di caduta delle rastrelliere» dai supporti durante un sisma, soprattutto per quanto riguarda il combustibile nucleare (100 elementi) contenuto in ciascuna di esse;

che in assenza di risposte scritte che testimoniano una serie presa in considerazione dei rilievi avanzati dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è pienamente giustificato un giudizio di grave inadeguatezza delle piscine quali contenitori in condizioni di sicurezza di elementi di combustibile, nonchè per quanto riguarda il controllo dei processi di fissione in caso di degrado dell'assorbitore neutronico;

che in assenza di prospettive, con tempi certi e brevi, circa il futuro destino degli elementi di combustione è fondato il timore che le piscine diventeranno deposito di materiale radioattivo, in condizioni assai precarie di sicurezza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti istituzionali si intenda assumere per ovviare all'attuale situazione di incertezza e seria preoccupazione dal momento che l'ENEL e l'ANPA non hanno dato risposta ai rilievi posti dalle documentazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

se siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda le operazioni di scarica del combustibile, le prescrizioni procedurali e informative previste anche in misura preventiva dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

se alla luce dei fatti e delle documentazioni agli atti che portano a considerare le piscine come sito di stoccaggio meno sicuro rispetto al *vessel* non si giudichi necessario anche in base agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che impongono al datore di lavoro di minimizzare il rischio, ripristinare condizioni di maggiore sicurezza per lo stoccaggio degli elementi di combustibile allontanando dalle piscine gli elementi a maggior rischio e riportandoli entro il *vessel*, in attesa di una destinazione certa di stoccaggio in adeguato deposito.

(4-14069)

(11 febbraio 1999)

COLLA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Comitato interministeriale per la programmazione economica disponeva con la delibera del 27 agosto 1990 lo smantellamento della centrale elettronucleare di Caorso;

che l'ANPA il 12 febbraio 1998 ha concesso all'Enel il nulla osta al trasferimento nelle piscine della centrale nucleare del combustibile che ancora risiede nel nocciolo del reattore;

considerato:

che l'operazione di trasferimento non può essere intesa come una normale attività di scarico visto che coinvolge più di 600 barre;

che il danneggiamento di un elemento di combustibile durante le operazioni di sollevamento e spostamento costituisce uno dei quattro maggiori incidenti possibili contemplati nel piano di emergenza esterna e per i quali è prevista anche l'evacuazione della popolazione circostante di Piacenza, Cremona e Lodi;

che nel *dossier* sui rifiuti radioattivi del settembre 1995 l'ANPA dichiarava che i rifiuti radioattivi nel nostro paese si trovano in strutture che erano state progettate con una previsione di durata di esercizio dell'ordine dei 20-30 anni e non come depositi di lungo periodo;

che le piscine di Caorso sono assolutamente inadeguate come deposito di combustibile nucleare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'ANPA, prima di autorizzare lo spostamento, non debba aspettare la chiusura dei lavori della commissione regionale e l'approvazione da parte del Ministro dell'industria del progetto di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

se il Governo intenda rispettare gli impegni assunti con la proposta di un accordo Stato-regione per la scelta del sito da destinare a deposito nucleare.

(4-10261)

(25 marzo 1998)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che la delibera CIPE del 27 agosto 1990 ha stabilito lo smantellamento della centrale di Caorso ma a tutt'oggi non è stato presentato nessun piano complessivo in questo senso;

che non sono state definite, da parte delle istituzioni responsabili, nè le metodologie nè il sito per lo stoccaggio definitivo in sicurezza a livello nazionale dell'insieme delle scorie e dei rifiuti radioattivi;

che l'ANPA ha rilasciato la propria autorizzazione alla discarica del combustibile e l'Enel intende spostare tutti gli elementi di combustibile contenuti nel nocciolo nelle vicine piscine in tempi brevi, sebbene non abbia nessun piano certo per il trasporto fuori dalla centrale e per lo stoccaggio in sicurezza di detti elementi;

che in nessun modo le piscine di Caorso possono essere considerate deposito «sicuro» per il combustibile irraggiato in quanto:

i dispositivi di sicurezza e la configurazione di progetto dell'impianto, nel loro insieme, non conferiscono al combustibile presente nel reattore le massime condizioni di sicurezza, in particolare per malfunzionamenti, anche multipli, di componenti attivi e per errore umano;

il combustibile nel reattore, al contrario delle piscine, risulta protetto anche contro incidenti di varia natura, non presi in considerazione nel progetto dell'impianto (caduta carichi pesanti, caduta del carro ponte, caduta di aereo, eccetera);

anche la permanenza del combustibile in piscina comporta l'uso di sistemi attivi e conseguente errore umano;

il materiale assorbitore di neutroni nelle piscine (Boraflex), a differenza di quello nel reattore (barre di controllo), è soggetto a problemi di degrado non trascurabili, che preoccupano e che meriterebbero ulteriori approfondimenti;

che i presidenti delle province di Piacenza, Cremona e Lodi hanno preso posizione denunciando i pericoli dello spostamento delle barre di combustibile nelle piscine e rifiutando l'ipotesi che Caorso diventi una discarica di rifiuti radioattivi con cui le popolazioni dovrebbero convivere;

che le rappresentanze sindacali della centrale hanno preso posizione contro la discarica del combustibile nelle piscine giudicandola un'operazione scollegata da un piano di dismissione complessiva comprendente l'individuazione del deposito di stoccaggio definitivo,

si chiede di sapere:

se l'ANPA possa autorizzare lo spostamento del combustibile, collocandolo in posizioni di oggettivo maggior pericolo, in assenza di un piano complessivo che preveda l'insieme delle operazioni atte alla dismissione della centrale;

quali misure intenda adottare il Governo per scongiurare la minaccia che Caorso diventi di fatto sito di stoccaggio di materiale radioattivo a tempo indeterminato pur non avendo le caratteristiche di sicurezza necessarie;

per quali ragioni il Governo non si impegni invece al completamento della definizione e della conseguente approvazione del piano complessivo di dismissione.

(4-13063)

(12 novembre 1998)

COLLA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che il 29 ottobre 1998, prima dell'inizio della scarica del nocciolo della centrale di Caorso, veniva notificato all'ENEL la presenza di grosse carenze nella documentazione utilizzata per ottenere la documentazione dell'ANPA alla scarica (documentazione individuata come doc. ENEL VN2T200TNIDO360);

che queste carenze consisterebbero nella:

mancata valutazione al sisma;

mancanza di analisi di incidente;

mancanza dell'analisi del problema del Boraflex;

affidabilità dei calcoli;

condizione delle piscine che non può dirsi intrinsecamente sottoscritta in assenza di assorbitore neutronico;

che una successiva notifica del giorno 18 novembre 1998 rilevava che i supporti delle rastrelliere non risulterebbero in grado di assicurare il posizionamento delle stesse in caso di sisma, con possibile caduta delle stesse;

che è urgente verificare le conseguenze di tali eventi, visto che il combustibile è presente nelle piscine da molti anni e con la scarica del nocciolo si vuole aumentare questa presenza e quindi il rischio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali controlli siano stati fatti dall'ANPA per autorizzare la scarica del nocciolo;

quali controlli siano stati fatti dall'ENEA visto che non aveva mai autorizzato la scarica;

quali controlli siano stati fatti dal CNEN al tempo del progetto;

come mai l'ENEL di fronte alle affermazioni notificatele non abbia sospeso i lavori o chiarito la sua posizione in merito;

se non sia il caso di adottare con urgenza tutte le misure necessarie per minimizzare il rischio potenziale, non ultima quella di riposizionare immediatamente il combustibile nel reattore dove certamente si troverebbe in condizioni di sicurezza.

(4-13262)

(2 dicembre 1998)

Risposta. (*) – Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo indicati in oggetto, si espone qui di seguito un aggiornamento il più possibile esaustivo delle attività finora espletate in merito alla centrale di Caorso.

Si deve necessariamente promettere che il CIPE in data 26 luglio 1990 ha deliberato la chiusura definitiva della centrale di Caorso, disponendo che l'Enel eseguisse le operazioni necessarie a portare la centrale nella condizione di «custodia protettiva passiva» predisponendo «i piani di decommissioning». Successivamente l'Enel, esercente della centrale, ha presentato istanza ai sensi della legislazione vigente – articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995 – in quanto la disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria, sentito il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro, il Ministero della sanità, la regione competente e l'ANPA.

L'istruttoria del procedimento autorizzativo relativo alla disattivazione, peraltro articolato e complesso, ha registrato fin dall'inizio un dilazionarsi dei tempi previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 230 del 1995. A tale proposito la regione Emilia-Romagna ha richie-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

sto al Ministero dell'industria la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241 del 1990. La Direzione generale competente del Ministero, verificata l'assenza di pregiudiziali da parte delle amministrazioni cointeressate, ha indetto la conferenza in questione convocando le amministrazioni individuate dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995. La conferenza ha avuto inizio alla fine del 1999 e nel corso dello svolgimento della stessa sono state acquisite dapprima le osservazioni, previste dalle norme, di tutte le amministrazioni interessate e la relazione preliminare dell'ANPA sul piano di disattivazione. Successivamente è stata data audizione all'esercente dell'impianto, la società SOGIN, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha presentato un documento integrativo dell'istanza, individuando alcune attività da svolgere sull'impianto. Successivamente è stato acquisito dall'ANPA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 230 del 1995, il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995. A seguito della riunione conclusiva della conferenza di servizi, in data 24 luglio 2000, è stato emanato il provvedimento autorizzativo alla fase iniziale della disattivazione.

In merito allo spostamento del combustibile si precisa quanto segue.

L'ANPA, che ai sensi della legislazione vigente svolge la funzione di controllo in materia, ha fatto presente che nell'ambito della licenza d'esercizio per il funzionamento di un impianto nucleare (quale quella, tuttora in vigore, relativa alla centrale di Caorso) l'operazione di scarica del combustibile irraggiato dal nocciolo nelle piscine del reattore è considerata operazione ordinaria che non necessita, pertanto, d'alcuna particolare autorizzazione. Tuttavia, a seguito della delibera del CIPE del 26 luglio 1990 che sanciva la chiusura definitiva dell'impianto, la scarica del nocciolo è stata subordinata a preventiva autorizzazione dell'ANPA in quanto tale operazione, che nelle normali condizioni d'esercizio rappresenta solo la fase di passaggio da un ciclo di funzionamento dell'impianto al successivo, nella situazione di chiusura definitiva costituisce il presupposto per l'avvio del processo di dismissione della centrale. In questo contesto, la richiesta di preventiva autorizzazione, da parte dell'autorità di controllo, della scarica del nocciolo va riferita alla necessità di garantire, per il combustibile irraggiato, una messa in sicurezza non riferita esclusivamente al breve-medio termine, ma anche al medio-lungo termine.

Tale esigenza ha assunto particolare rilievo nella specifica situazione italiana caratterizzata dalla decisione politica di chiudere definitivamente il programma elettronucleare. Tale strategia, peraltro successiva alla decisione di messa fuori servizio della centrale elettronucleare, ha trovato attuazione con la rinuncia alla opzione del riprocessamento e l'adozione della tecnologia, largamente adottata in ambito internazionale da quei paesi che non perseguono l'opzione di riprocessamento, dello stoccaggio a secco in speciali contenitori «dual purpose» (stoccaggio-tra-

sporto) e con l'impegno formale dell'Enel a completare lo stoccaggio a secco del combustibile di Caorso entro i tempi tecnici strettamente necessari (comunque entro il 2004). È stato previsto che i contenitori «dual purpose» per lo stoccaggio a secco siano temporaneamente immagazzinati in apposita struttura «away from reactor» (al di fuori dell'edificio del reattore) nello stesso sito di Caorso, in attesa di essere trasportati nel deposito nazionale centralizzato. Per quanto sopra l'ANPA ha ritenuto che siano state così soddisfatte le esigenze in merito alla definizione di una credibile strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale di Caorso.

Per quanto attiene il piano di attivazione dell'impianto e la circostanza della presunta mancata presentazione a tutt'oggi, pur a valle della delibera CIPE del luglio 1990, di un piano complessivo di dismissione dell'impianto, si segnala quanto segue.

L'Enel, già nel luglio 1991, a corredo dell'istanza di modifica della licenza di esercizio per la realizzazione della situazione di custodia sorvegliata della centrale di Caorso, presentò al Ministero dell'industria ed all'autorità di controllo un documento, ritenuto insufficiente da quest'ultima, contenente elementi in merito alla strategia di disattivazione dell'impianto.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, lo stesso Enel ha presentato, nel giugno 1997, istanza di autorizzazione per la disattivazione della centrale, ai sensi della nuova procedura prevista dall'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1993, corredandola di tre documenti: «Piano globale di disattivazione della centrale nucleare di Caorso», «Centrale nucleare di Caorso – Messa in custodia protettiva passiva – Rapporto Quadro», «Centrale nucleare di Caorso – Messa in custodia protettiva passiva – Progetto di massima».

L'*iter* procedurale stabilito dal sopra citato decreto prevede che l'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione, predisponga e trasmetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni secondo la procedura già delineata nelle premesse ed ancora in fase istruttoria.

È opportuno precisare che, in termini generali, fino a quando non sarà disponibile ed operativo il sito nazionale centralizzato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e per il deposito del combustibile irraggiato, il materiale nucleare dovrà necessariamente permanere nell'ambito degli impianti che lo hanno generato. Peraltro, in tali impianti, detto materiale è depositato nel rispetto delle norme di sicurezza e radioprotezione previste dalle relative licenze di esercizio ed è sottoposto alla vigilanza tecnica dell'ANPA.

Ciò premesso, si sottolinea che la necessità e l'urgenza di provvedere alla realizzazione del suddetto sito nazionale sono state espresse dall'ANPA in molte occasioni ed in particolare nel corso delle Conferenze nazionali organizzate dalla stessa ANPA nel luglio 1995 e nel no-

vembre 1997, nel corso delle quali quest'Agenzia ha avanzato le proprie proposte per la definizione di una strategia nazionale per la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Anche a seguito di tali sollecitazioni, il Ministero dell'industria ha attivato un «Tavolo nazionale» per la gestione degli esiti del nucleare, istituito per avviare una fase di concertazione strategica sulle iniziative conseguenti alla chiusura del nucleare e per promuovere le condizioni necessarie all'attuazione delle fasi operative della corretta gestione dei rifiuti radioattivi. Il «Tavolo» è composto da Governo, regioni, UPI, ANCI, organizzazioni sindacali, Enel, ENEA e ANPA. In occasione della prima riunione, in data 23 luglio 1998, sono state poste le basi del percorso partecipato che dovrà portare alla selezione e alla individuazione del sito nazionale centralizzato per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, nonché per il deposito del combustibile irraggiato ancora presente in Italia e dei rifiuti ad alta attività che dovranno ritornare in Italia a seguito del riprocessamento all'estero. Tale riunione è stata preceduta da una risoluzione, dello stesso tenore, approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Inoltre, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni è stato costituito un gruppo di lavoro ristretto avente il compito di predisporre uno schema di accordo di programma tra Stato e regioni concernente l'individuazione del suddetto sito nazionale.

In parallelo, la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Scalia, ha condiviso la necessità di creare anche in Italia, sulla base dell'esempio degli altri paesi europei, un'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, avente come compito primario quello di provvedere alla realizzazione del suddetto sito nazionale centralizzato per i rifiuti radioattivi e per il combustibile irraggiato. In tal senso sono stati predisposti appositi progetti di legge, uno dei quali da parte della stessa Commissione.

Va infine segnalato il gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento per la protezione incaricato a sua volta di studiare il problema della localizzazione degli impianti suddetti, che ha recentemente prodotto una proposta di risoluzione relativa alle modalità di selezione del sito nazionale.

Per quanto concerne i controlli da parte dell'ANPA per autorizzare la scarica del nocciolo nonché le ipotesi di progetto assunte a suo tempo e la posizione dell'Enel, si fa presente quanto segue.

In merito all'operazione di scarica del combustibile dal reattore, l'ANPA ha ritenuto che, una volta acquisiti i necessari elementi in merito alla strategia globale di gestione di tutto il combustibile irraggiato della centrale, non sussistessero elementi tecnici ostativi a tale operazione.

In effetti, la permanenza per tempi molto prolungati del combustibile nel reattore spento è da considerarsi come una situazione del tutto anomala nei confronti del progetto del reattore, che prevede il manteni-

mento di tale condizione essenzialmente per il tempo di effettuazione delle operazioni di ricarica e/o di manutenzione. Inoltre, le piscine dell'impianto di Caorso, già prima delle operazioni di trasferimento in oggetto, ospitavano un numero di elementi di combustibile esaurito superiore a quello recentemente scaricato dal nocciolo e pertanto dovevano offrire ogni garanzia di sicurezza.

Infine, la rimozione del combustibile dal recipiente in pressione del reattore riduce i potenziali rischi dovuti sia al deterioramento della componentistica interna al recipiente stesso, dopo così lungo tempo di permanenza in condizioni di reattore spento (oltre 12 anni), che a possibili errori umani o guasti nel corso di quelle operazioni di prova richieste dalle prescrizioni di esercizio che restano comunque necessarie sino a quando il combustibile permane nel reattore

L'ANPA, negli elementi riferiti a proposito delle interrogazioni in oggetto, ha considerato singolarmente gli aspetti di sicurezza e radioprotezione che fanno ritenere il livello di sicurezza offerto dalla situazione di immagazzinamento del combustibile in piscina perfettamente adeguato, in misura già attualmente almeno equivalente, ed in prospettiva superiore, rispetto a quello della ulteriore permanenza del combustibile nel recipiente in pressione del reattore.

Caratteristiche generali di sicurezza dello stoccaggio in piscina.

Lo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato in piscina è praticato a livello internazionale da lungo tempo in tutti i reattori ad acqua (circa 400 funzionanti nel mondo nel 1997), senza che si siano verificati malfunzionamenti o incidenti di rilievo

In particolare, su scala mondiale, sono alcune decine i reattori di concezione progettuale identica o perfettamente assimilabile a quella della centrale di Caorso (in particolare, con la piscina del combustibile in alto nel contenitore secondario o edificio reattore) che hanno maturato da tempo una siffatta positiva esperienza di stoccaggio del combustibile irraggiato in piscina.

Non risultano, viceversa, esempi di permanenza del combustibile nel nocciolo di un reattore per un tempo così lungo dal suo arresto definitivo (oltre 12 anni). Conseguentemente, non si hanno dati statistici di riferimento sulle condizioni del combustibile all'interno del reattore. Le possibili conseguenze negative di un evento sismico sulle piscine del combustibile sono state oggetto, a suo tempo, di valutazione da parte del progettista dell'impianto e di verifica da parte dell'autorità di controllo, alla luce della normativa nazionale e internazionale di riferimento ed a fronte di un valore di accelerazione sismica ipotizzata sufficientemente cautelativo. In particolare, nell'attività di revisione indipendente svolta dall'autorità di controllo, sono state adeguatamente analizzate e valutate le tematiche più significative (come ad esempio l'analisi strutturale delle rastrelliere e l'analisi al ribaltamento), adottando in modo cautelativo ipotesi e metodi molto prudenziali, e considerando aspetti particolarmente significativi anche della progettazione esecutiva (ad esempio la progettazione dei rinforzi dei vincoli sulla base delle pisci-

ne). A tutt'oggi non sussistono nuove evidenze tali da rimettere in discussione la validità delle analisi effettuate a suo tempo. Tuttavia, a seguito di considerazioni emerse nel corso delle discussioni tecniche connesse all'autorizzazione della scarica del combustibile dal reattore, l'ANPA ha avviato una rivisitazione del progetto esecutivo strutturale estendendola anche alla valutazione di ipotizzabili effetti a bassissima probabilità di accadimento.

Per quanto concerne gli eventi non compresi nelle basi del progetto delle piscine, esistono ragioni oggettive per cui essi non sono stati a suo tempo considerati. Tali ragioni risiedono, oltre che nella normativa nazionale e internazionale presa a riferimento, nelle analisi di rischio effettuate e nelle misure preventive messe in atto (requisiti applicati alle apparecchiature di sollevamento, analisi delle attività esterne all'impianto che avrebbero potuto generare situazioni pericolose per l'impianto stesso), nè è dimostrato che provvedimenti come quello di utilizzare il recipiente in pressione come struttura di deposito del combustibile offrano maggiori garanzie di protezione rispetto ad eventi che sono comunque esclusi dalle basi di progetto complessive dell'impianto.

Sicurezza a criticità

Le rastrelliere delle piscine della centrale di Caorso, inizialmente progettate per ospitare 750 elementi, sono attualmente in grado di ospitare 2.206 elementi, per effetto di una modifica di impianto realizzata nel 1982, debitamente approvata dall'autorità di controllo sulla base di analisi di sicurezza effettuate con codici largamente validati in ambito internazionale e con ipotesi adeguatamente cautelative. Il numero totale di elementi di combustibile irraggiato di Caorso impegna meno della metà della capienza delle piscine, talché è stato realisticamente stimato che, anche in assenza degli assorbitori neutronici (Boraflex), la prescelta configurazione geometrica assicura il non raggiungimento delle condizioni di criticità. In ogni caso, per di più, non è in alcun modo previsto di escludere l'utilizzo dell'assorbitore neutronico (Borafex). Il Boraflex è un materiale largamente utilizzato su scala mondiale in piscine di deposito di combustibile nucleare irraggiato, anche molto più «affollate» e con combustibile molto meno «decaduto» di quello di Caorso. In particolare solo negli Stati Uniti, sono circa sessanta le centrali nucleari di tipe PWR e BWR, che lo utilizzano.

L'evoluzione delle caratteristiche di struttura chimico-fisica del Boraflex è ampiamente studiata e costantemente tenuta sotto controllo. I risultati dimostrano che il conseguente «consumo» del Boraflex è estremamente contenuto nel tempo. In particolare, a Caorso è operante un programma di controllo dello stato del Boraflex in piscina, che finora ha mostrato una degradazione così limitata da far escludere il rischio di perdita di efficacia anche oltre l'anno 2010. In ogni caso l'evoluzione lenta dei fenomeni e l'insieme dei controlli che sono effettuati periodicamente consentirebbero di porre in atto misure correttive adeguate.

Rischi per mancanza di refrigerazione del combustibile.

Nel recipiente in pressione del reattore esistono sistemi ad esso collegati che potrebbero dar luogo a drenaggio in caso di guasto, mentre non vi sono linee in grado di drenare le piscine. La quantità di acqua disponibile nelle piscine è circa dieci volte superiore a quella del circuito primario del reattore. In caso di mancata refrigerazione, la situazione è molto più favorevole nelle piscine, sia perché la rimozione passiva del calore è assai più agevole, sia perché esistono margini di tempo superiori per le eventuali azioni correttive; se venisse meno la refrigerazione dell'acqua delle piscine, le temperature si manterrebbero notevolmente al di sotto di quella di ebollizione (una condizione di equilibrio di questo tipo può essere mantenuta per tempi molto lunghi).

Anche in caso ipotetico di drenaggio totale, in piscina le temperature delle camicie di combustibile sarebbero notevolmente inferiori a quelle che raggiungerebbero nel reattore.

Ispezionabilità del combustibile.

La scarica del nocciolo permette meglio di controllare, e con minori oneri radioprotezionistici e di sicurezza, le condizioni del combustibile mantenuto all'interno del reattore per oltre 12 anni

La scarica del nocciolo permette di ottemperare in maniera più diretta agli obblighi previsti dalle salvaguardie internazionali (IAEA, Euratom) in base al Trattato di non proliferazione nucleare, in merito alle ispezioni su materiale nucleare fissile e fertile.

Dosi occupazionali.

II numero di sistemi la cui operabilità è richiesta a combustibile scaricato dal nocciolo nonché le prove ed i controlli richiesti per la situazione di impianto a nocciolo scarico sono molto ridotti Viene meno la necessità di adeguamento di sistemi attivi di sicurezza del reattore che sono o stanno per approssimarsi al termine della relativa vita utile.

Fattore umano.

Il mantenimento di una situazione impiantistica anomala e unica al mondo (quale quella di arresto definitivo dell'impianto con nocciolo ancora nel reattore dopo oltre 12 anni), costringendo il personale ad eseguire prove e controlli privi di reale contenuto, avrebbe potuto determinare demotivazione del personale stesso, con possibile aumento del rischio di errore umano, in presenza, tra l'altro, di una progressiva diminuzione di disponibilità di personale esperto, addestrato per operazioni non routinarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
LETTA

(30 novembre 2000)

COLLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, secondo indiscrezioni circolanti fra la comunità locale, un gruppo di insegnanti della scuola elementare statale di Pontenure, in provincia di Piacenza, avrebbe redatto e sottoscritto un documento inter-

no allo scopo di indurre il consiglio d'istituto ad adottare una delibera che introduca «il divieto di concedere aree del plesso scolastico per iniziative sociali e culturali condotte da parroci ed educatori di religione cattolica»;

che tale iniziativa sarebbe in contrasto con la concessione da parte del preside di uno spazio al di fuori dell'edificio scolastico, da utilizzarsi esclusivamente in orario prescolastico, in cui il parroco del paese ed alcuni alunni hanno potuto ritrovarsi in forma del tutto volontaria per un momento di socializzazione, caratterizzato da attività musicali e canore;

considerato:

che l'eco di tali indiscrezioni ha suscitato profonda indignazione fra i cittadini di Pontenure, i quali necessitano di risposte chiare ed immediate;

che tali occasioni di socializzazione non hanno mai rappresentato alcuna intenzione discriminatoria; al contrario, ne va attestata la grande valenza sotto il profilo di una formazione culturale fondata sui valori della famiglia, della vita, della pace e della solidarietà, cioè di principi che sono connaturati all'essere umano al di là di ogni scelta religiosa;

che l'azione di protesta condotta dagli insegnanti succitati, se confermata, rappresenterebbe un fatto di eccezionale gravità, soprattutto se si sottolinea il carattere volontario degli incontri, il regolare permesso dei genitori, nonché l'utilizzo di aree al di fuori degli spazi dedicati all'attività didattica;

che il pluralismo della scuola pubblica non lo si tutela sopprimendo i momenti di incontro socio-culturale, ma offrendo le stesse opportunità a tutti i soggetti di ogni credo, razza e colore;

che un'eventuale chiusura degli spazi offerti dalla scuola pubblica per i momenti di socializzazione, oltre che sottrarre aree spesso difficilmente sostituibili per i piccoli centri, provocherebbe il progressivo inaridimento dell'istituzione scolastica stessa, portandola verso un modello ad esclusiva vocazione didattica a scapito dei valori educativi socio-culturali che rappresentano il pilastro fondamentale di ogni popolo e di ogni società,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti riportati in premessa corrispondano a verità; in particolare, se realmente esista il documento suesposto e, eventualmente, da quali e quanti insegnanti sia stato sottoscritto;

quale sia l'orientamento del consiglio d'istituto e del provveditorato agli studi rispetto a tali evenienze e se tali organismi siano consapevoli dell'importanza dei momenti di socializzazione che la scuola può offrire;

quale sia l'orientamento del Governo rispetto a fatti analoghi a quelli succitati; in particolare, se non si ritenga opportuno rigettare l'impostazione che sarebbe fornita dal verificarsi dell'eventualità in premessa, cioè chiudere ogni forma di contatto fra scuola e società invece di promuoverne la continua interazione;

se vi siano leggi o disposizioni particolari che invitino i presidi delle scuole dell'obbligo a vietare l'utilizzo degli spazi offerti dall'edilizia scolastica per momenti di ritrovo di carattere religioso e/o socio-culturale, nel rispetto della pluralità;

quali siano le iniziative che si intenda assumere affinché si prevengano vicende di questo tipo che porterebbero esclusivamente a gravi forme di attrito fra corpo insegnanti e cittadini e fra istituzioni religiose e istituzioni scolastiche.

(4-19183)

(10 maggio 2000)

Risposta. – Il provveditore agli studi di Piacenza ha riferito a questo Ministero che durante il periodo quaresimale il reverendo don Cassinari di Pontenure aveva chiesto al preside dell'istituto comprensivo dei comuni di Cadeo e Pontenure, professor Francesco Cassola, di potere, prima dell'inizio delle lezioni, alle ore 7,50 per la scuola media, e alle ore 8,15 per le elementari, recitare una preghiera ed eseguire dei canti con i bambini ed i ragazzi che volontariamente avessero voluto partecipare, nello spazio compreso tra il cancello dell'area scolastica e la porta d'ingresso dei relativi edifici.

Poiché l'iniziativa avrebbe avuto luogo al di fuori dell'orario e dell'edificio scolastico il dirigente scolastico ha dato il suo assenso.

Alcune maestre hanno, però, ritenuto di ravvisare nella suddetta attività prescolastica una discriminazione nei confronti di alunni extracomunitari che trovavano nell'incontrarsi, prima dell'inizio delle lezioni, una reale opportunità di aggregazione e socializzazione.

Il capo d'istituto ha anche ricevuto due consiglieri comunali, contattati da alcuni genitori, che chiedevano chiarimenti in merito alla questione in parola, ai quali ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna lamentela dalle famiglie.

In data 25 maggio 2000 è stato comunque convocato il consiglio d'istituto il quale, avendo preso atto che non esisteva alcuna volontà da parte del professor Cassola di prevaricazione nei confronti di alcuno, ha deliberato all'unanimità di adattare l'orario scolastico così da poter svolgere una cerimonia religiosa d'inizio e fine anno scolastico, concordata con la parrocchia, prevedendo la libera partecipazione di docenti, alunni e famiglie.

Si è anche deliberato di utilizzare alcuni esperti che offre il territorio per l'arricchimento dell'offerta formativa come genitori in possesso di specifiche competenze, parroci, esponenti di associazioni culturali, sportive, del volontariato, degli enti locali delle ASL, eccetera, e di concedere i locali e l'ambiente scolastico in genere, in orario extrascolasti-

co, per iniziative sociali e culturali condotte da esperti, dopo aver esaminato con congruo anticipo i progetti delle iniziative stesse.

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

(27 novembre 2000)

CURTO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'ordinamento vigente riconosce l'attività bancaria e finanziaria quale attività d'impresa e ne tutela il carattere concorrenziale dei servizi finanziari;

che ne consegue che il tasso d'interesse debitore è correlato, tra gli altri fattori, ai rischi associati alle operazioni di impiego che nelle regioni meridionali sarebbero più accentuati rispetto ad altre parti del paese;

che, se tale tesi, pur non rendendo giustizia di palese iniquità, essendo singolare il fatto che debba ricadere sulla generalità della clientela bancaria il costo determinato da imperizia o negligenza nella valutazione del merito creditizio (che rimane sempre nella facoltà dell'istituto di credito concedere), possiede comunque elementi, pur contraddittori, di sostenibilità, risulta quantomeno anomalo che le regioni meridionali scontino, in negativo, anche una differenza di tassi creditori che non pare, pur facendo ricorso alla più vivace fantasia, possano comportare alcun rischio,

in considerazione del fatto che l'attività bancaria, pur avente natura di impresa, possiede inequivocabilmente elementi tali da renderla di forte portata sociale, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere le più idonee iniziative per correggere siffatta anomalia.

(4-16938)

(27 ottobre 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il divario esistente tra i tassi d'interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali rispetto ad altre parti del paese.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, va premesso che l'ordinamento riconosce natura imprenditoriale all'attività bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorrenziale del mercato dei servizi finanziari, integrato in quello europeo.

In tale contesto, la determinazione dei tassi praticati dagli intermediari bancari e finanziari e di ogni altra componente di costo di un rapporto creditizio è rimessa all'autonomia delle parti contraenti, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali previsti dal Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico banca-

rio), ed i limiti introdotti con la legge n. 108 del 1996 in materia di usura.

Si fa, comunque, presente che il divario delle condizioni praticate dalle banche a livello territoriale risulta prevalentemente riconducibile ai differenti livelli di rischiosità dell'attività creditizia nelle diverse aree del paese. In particolare, il perdurare di tale divario riflette fattori di rischio specifici della domanda di credito, quali il limitato importo dei prestiti, la prevalenza, fra gli affidati, di imprese di dimensioni medie e piccole, la loro debolezza patrimoniale ed il loro elevato grado di dipendenza dal credito bancario a breve termine. Pesano, altresì, fattori attinenti al contesto economico ed istituzionale, tra i quali il contenuto andamento della produzione nel corso degli anni Novanta, nonchè la lunghezza ed il costo delle procedure di recupero dei crediti in sofferenza.

Dal lato dell'offerta non è, poi, trascurabile il peso che hanno sul costo del credito la capacità di valutazione del rischio sugli impieghi e l'efficienza operativa della banche.

Inoltre, va considerato che al maggior livello dei tassi di interesse praticati dagli intermediari operanti nel Sud d'Italia contribuisce l'onerosità dei costi amministrativi che connotano le operazioni creditizie d'importo unitario contenuto; infatti, le operazioni d'impiego dei fondi nell'area meridionale del paese sono caratterizzate da un non elevato ammontare unitario.

Peraltro, da analisi effettuate dala Banca d'Italia è emerso che, nel 1999, alla crescita degli impieghi in Italia centrale e settentrionale hanno contribuito sia le banche del Centro-Nord sia quelle operanti nel Mezzogiorno; nel medesimo periodo, invece, la raccolta del denaro nel Mezzogiorno ha fatto registrate una flessione da parte delle banche del Centro-Nord ed una leggera crescita ad opera delle banche meridionali.

La ristrutturazione del sistema bancario in corso nel paese fin dall'inizio degli anni Novanta, avvenuta anche su impulso di una serie di provvedimenti normativi (l'ultimo è il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), ha favorito l'integrazione del sistema bancario del Mezzogiorno con quello del Centro-Nord. Ciò si è tradotto in una più consistente presenza di banche aventi sede in altre aree geografiche, realizzata prevalentemente mediante ricorso ad operazioni di incorporazione ovvero di acquisizione di partecipazioni, spesso di controllo.

Questa azione ha contribuito a migliorare la qualificazione tecnico-professionale nei mercati meridionali del credito e a stimolarne la concorrenza, anche se è necessario compiere ulteriori sforzi per far in modo che il sistema bancario meridionale si allinei ai parametri di efficienza nazionali.

La qualificazione dell'attività bancaria come attività d'impresa non esenta, peraltro, il Governo dall'assicurare una cornice regolamentare chiara, completa e coerente, intervenendo con tempestività ogni qual volta si dovessero presentare punti di criticità.

In questo contesto si inseriscono recenti provvedimenti adottati, in esecuzione del decreto legislativo n. 342 del 1999, recante modifiche al testo unico bancario, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, i quali contengono norme volte a promuovere la trasparenza dei costi del finanziamento bancario, connessi con l'estinzione anticipata dei mutui fondiari e con la capitalizzazione degli interessi.

Dovrebbe avere riflessi positivi sui costi del finanziamento delle imprese la legge n. 130 del 1999, che definisce un quadro di riferimento certo, dal punto di vista sia civilistico sia fiscale, per la cartolarizzazione dei crediti. La possibilità che hanno ora gli intermediari di procedere ad una gestione dinamica del loro attivo dovrebbe metterli in grado di contenere i costi variabili a beneficio di una maggiore efficienza gestionale.

Sono state, inoltre, adottate o promosse una serie di misure dirette a favorire il finanziamento delle imprese attraverso il ricorso a capitale di rischio, al fine di rendere le stesse meno dipendenti dal credito bancario e dall'evoluzione dei tassi d'interesse. In questa direzione si possono enumerare provvedimenti di natura fiscale, in particolare quelli sulla DIT e sulla super DIT; il regolamento del Ministro del tesoro sui fondi comuni d'investimento, adottato ai sensi del testo unico della finanza, che dovrebbe rivalutare la figura dei fondi cosiddetti chiusi, ai fini dell'assunzione di partecipazioni in imprese di piccole e medie dimensioni; la costituzione, da parte della Borsa italiana, del nuovo mercato, sul quale si quotano imprese di minori dimensioni, anche meridionali, con alto potenziale di sviluppo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(1° dicembre 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri della sanità, delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

il 13 luglio 2000 il Ministro della sanità, il presidente della giunta regionale del Lazio ed il commissario straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IFO), hanno stipulato con il gruppo Tosinvest di Roma, della famiglia Angelucci, un «protocollo d'intesa» per l'acquisizione del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma – Mostacciano;

il successivo 1° agosto è stato firmato il preliminare di vendita con l'immissione degli IFO nel possesso del complesso ospedaliero, il versamento alla Tosinvest di un acconto di lire 80 miliardi e l'accollo agli IFO degli oneri del personale e del mantenimento della struttura;

l'acquisizione del complesso ospedaliero al sistema pubblico costituisce un indubbio risultato positivo per la sanità pubblica in quanto

consentirà la realizzazione di un Centro oncologico di eccellenza nel centro-sud d'Italia;

Alleanza Nazionale, in relazione a tale evento, ha fatto tappezzare le mura di Roma di manifesti per esaltare le capacità della Giunta regionale di destra a fronte di anni di chiacchiere dei responsabili delle giunte di sinistra alla regione Lazio e al comune di Roma;

che tali millanterie finiscono per falsare la realtà dei fatti,

si chiede di conoscere:

se il commissario degli IFO fosse legittimato, ed in base a quale atto deliberativo approvato dagli organi di controllo, a sottoscrivere il protocollo d'intesa del 13 luglio (alla cui elaborazione peraltro non aveva partecipato) che vincolava immediatamente tutte le parti sottoscrittrici, configurando, in caso di inadempimento, responsabilità dirette a carico dei sottoscrittori e delle istituzioni rappresentate;

se il commissario degli IFO, senza una preventiva delibera di approvazione dello schema di preliminare di vendita, approvato dagli organi vigilanti, fosse legittimato a sottoscrivere il preliminare di vendita del 1° agosto;

se sia vero che sia il protocollo che il preliminare sono stati predisposti dai legali degli Angelucci ed accettati così come predisposti dai contraenti pubblici;

se ai fini della determinazione del prezzo di 315 miliardi di lire siano stati valutati, e per quale cifra complessiva, i benefici economici derivanti agli Angelucci dalle clausole contenute nel protocollo e nel preliminare e da quelle ulteriori intervenute direttamente fra le parti;

se ci siano stati, ed in caso affermativo quali siano, gli impegni direttamente sottoscritti, con atti separati, dalla regione Lazio in materia di accreditamento delle strutture già attivate e da attivare riconducibili al gruppo Tosinvest degli Angelucci e se siano stati tenuti presenti ai fini della determinazione del prezzo di 315 miliardi;

se sia stato tenuto presente, ai fini della determinazione del prezzo, e per quale cifra, l'impegno, sottoscritto con atto separato dal commissario degli IFO, di concedere in uso gratuito e perpetuo alla Fondazione, intestata alla defunta moglie di Antonio Angelucci, una palazzina di oltre 1.500 metri quadrati, che fa parte del complesso ospedaliero e per la quale gli IFO pagheranno una somma non inferiore a 6 o 7 miliardi;

se la legge consenta che un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico acquisti, con i fondi destinati all'edilizia ospedaliera, una pertinenza di un ospedale per metterla a disposizione di una fondazione privata;

se fosse legalmente possibile, ed in caso positivo in base a quale disposizione di legge, l'impegno, assunto con il protocollo d'intesa e qualificato «formale, ineludibile e prioritario» da parte del Ministero della sanità e degli IFO ad assorbire tutto il personale alle dipendenze della struttura ospedaliera;

se non si ritenga tale clausola nulla in quanto manifestamente contraria alla legge ed ai principi costituzionali;

se non si ritenga conseguentemente nullo anche il successivo atto convenzionale attuativo con il quale sono stati posti a carico degli IFO, a partire dal 1º agosto, oltre 270 dipendenti della Tosinvest;

se risulti che, dopo il 16 aprile 2000, ed in particolare nei giorni precedenti alla stipula del protocollo del preliminare, gli Angelucci hanno assunto personale per il San Raffaele ed, in caso affermativo, l'elenco del personale stesso, chi ne abbia sollecitato l'assunzione e per quali specifiche indifferibili esigenze sia stato assunto; ciò anche in considerazione che il personale che gli IFO debbono assorbire risulta quasi raddoppiato rispetto a quello che, in un primo tempo, si diceva che sarebbe stato assorbito dagli IFO;

se, per consentire tale inqualificabile operazione, sia stata volutamente omessa, nel protocollo d'intesa del 13 luglio, qualsiasi precisazione per individuare il personale da assorbire;

se risulti che nelle precedenti trattative con gli Angelucci, ed anche prima con la Fondazione San Raffaele, l'impegno degli IFO ad assorbire il personale del San Raffaele fosse stato sempre circoscritto, come assicurato ai sindacati degli IFO, esclusivamente a poche decine di unità di personale di quarto e quinto livello e mai al restante personale;

se l'impegno ad assorbire tutto il personale sia stato economicamente valutato ai fini della determinazione del prezzo di 315 miliardi di lire e per quale cifra;

se gli Angelucci abbiano trasferito o si siano impegnati a trasferire agli IFO, per il personale da assorbire, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (TFR);

se ritenga ammissibile l'assorbimento dei dipendenti degli Angelucci, ivi compresi quelli assunti negli ultimi due mesi, a fronte di centinaia di precari del Regina Elena e del San Gallicano (per non parlare degli altri ospedali pubblici romani) nonché di centinaia di unità di personale in esubero delle altre strutture pubbliche del Lazio, per i quali era possibile una idonea utilizzazione;

come si giustifichi l'assorbimento da parte degli IFO del predetto personale che era addetto nel San Raffaele ad attività trasferite da altre strutture degli Angelucci o ad attività autorizzate specificamente per il San Raffaele, se gli Angelucci continueranno a svolgere le predette attività dismesse in altre strutture dagli stessi gestite, come da impegni assunti dalla regione;

se tale beneficio di continuare le attività dismesse in altre strutture sia stato valutato nella quantificazione dei 315 miliardi, e per quale cifra;

se corrisponda al vero che, in mancanza della individuazione nel protocollo d'intesa dei beni mobili acquistati dagli IFO, gli Angelucci hanno continuato, fino al 31 luglio, a trasferire dal complesso ospedaliero nelle proprie strutture sanitarie e magazzini una ingente quantità di

attrezzature sanitarie ed altri beni mobili, che in base al protocollo d'intesa erano già di proprietà degli IFO;

se il non aver correttamente individuato, nel protocollo d'intesa, i beni mobili acquistati non determini un grave danno erariale;

se sia consentito dalla legge, ed in caso affermativo quale, che un ente pubblico, quali sono gli IFO, assuma l'impegno a subentrare in tutti i contratti in essere presso il complesso ospedaliero «per forniture, lavori di completamento e servizi», senza indicare, e conoscere, i contratti stessi;

se tale impegno, di estrema evidente gravità, che assicura agli Angelucci rilevanti ulteriori benefici economici di miliardi di lire (mancato pagamento di penali per il recesso dai contratti e prosecuzione di attività di società ed imprese riconducibili agli Angelucci stessi, eccetera) sia stato valutato nella determinazione del prezzo di 315 miliardi di lire e per quale cifra;

se il trasferimento del complesso immobiliare, di tutto il personale e della titolarità di tutti i contratti in essere non configuri chiaramente una «cessione d'azienda»;

se una siffatta operazione, non consentita ad un ente pubblico, non determini concreti pericoli per l'ente pubblico acquirente e quali cautele e garanzie, a tal fine, siano state adottate nel contratto preliminare;

se i benefici, anche d'ordine fiscale, che la cessione d'azienda assicura agli Angelucci, siano stati tenuti in considerazione nella determinazione del prezzo e per quale cifra;

se corrisponda al vero che, prima della stipula del protocollo, sono intervenuti contatti informali con dirigenti dell'ufficio tecnico nazionale per avere assicurazioni sulla futura valutazione positiva, ed in caso affermativo chi abbia tenuto i contatti e con chi;

se corrisponda al vero che, nel caso di una valutazione superiore da parte dell'ufficio tecnico erariale, gli IFO saranno tenuti a riconoscere comunque la maggiorazione fino alla concorrenza di oltre 6 miliardi;

se, contrariamente a quanto sostenuto dal presidente della giunta regionale del Lazio, non si ritenga, alla luce delle suesposte considerazioni, che il prezzo dichiarato di 315 miliardi di lire (elevabile fino ad oltre 326 miliardi sulla base delle determinazioni dell'ufficio tecnico erariale e non comprensivo del valore economico dei suesposti impegni a carico degli IFO) sia di molto superiore a quello di 320 miliardi previsto nel protocollo del 14 aprile 2000;

se non si ritenga che l'avvenuta immissione degli IFO nel possesso dell'ospedale, previo versamento di un acconto di 80 miliardi e presa in carico del personale, prima della valutazione dell'ufficio tecnico erariale e dell'accettazione dell'eventuale prezzo diverso, sia un atto azzardato perché pone gli IFO nella situazione di dover accettare comunque tutte le ulteriori condizioni poste dagli Angelucci nella definizione degli atti conseguenti o connessi al contratto, ivi compresi quelli relativi ai lavori di completamento, con possibili gravissimi danni erariali;

se non si ritenga che l'immissione degli IFO nel possesso del complesso ospedaliero a partire dal 1° agosto costituisca un evidente favore agli Angelucci, in quanto addossa, nel periodo feriale, agli IFO i costi, per alcuni miliardi, del personale e della gestione dell'immobile, senza alcuna pratica utilità per il trasferimento del Regina Elena nel complesso stesso e per il completamento della struttura;

se non si ravvisi l'esigenza di disporre i necessari accertamenti sulla correttezza, sotto l'aspetto fiscale, delle operazioni effettuate dalla Tosinvest, che ha acquistato il complesso ospedaliero, unitamente a 130 ettari di terreni, per una somma dichiarata, ma non reale, di 270 miliardi dalla Fondazione San Raffaele ed ha, poi, ceduto il solo complesso ospedaliero per una somma effettiva di oltre 315 miliardi;

quali imposte risultino essere state pagate dal gruppo Angelucci nelle varie operazioni di passaggio della proprietà delle azioni e dei beni effettuate per ridurre ai fini fiscali il valore del complesso ospedaliero (acquisizione del complesso come azienda, connessi ammortamenti, passività varie e oneri finanziari, eccetera);

se non si ravvisi l'esigenza di segnalare i fatti suesposti alla procura della Corte dei conti ed alla procura della Repubblica di Roma, perché valutino la sussistenza di danno erariale e di eventuali ipotesi di reato.

(4-20531)

(26 settembre 2000)

Risposta. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si precisa innanzitutto che il 13 luglio 2000 il Ministro della sanità, il presidente della giunta regionale del Lazio, il commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), nonché il presidente del gruppo Tosinvest e l'amministratore unico della H. San Raffaele di Roma EUR srl hanno sottoscritto un «protocollo d'intesa» per l'acquisto del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma-Mostacciano, in cui il prezzo della struttura viene determinato in lire 315.000.000.000, costo sostenuto dallo Stato e dalla regione Lazio, quest'ultima per una quota di lire 75.000.000.000.

Nel mese di aprile del corrente anno la società pubblica «Risorse per Roma» - RPR spa aveva redatto un «giudizio estimativo sintetico ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta» ed aveva stimato il valore complessivo della struttura ospedaliera, delle sue pertinenze e dotazioni strumentali in lire 324.471.973.100.

Detta documentazione, nonché quella attestante i costi intercorsi tra il 14 aprile e il 14 luglio 2000 per un valore complessivo di lire 4.847.848.555 (come da specifico impegno di cui alla lettera *c)* del «Protocollo d'intesa», 13 luglio 2000) sono state oggetto di analisi dell'ufficio tecnico del territorio di Roma - Ministero delle finanze, al fine di esprimere il parere di congruità sulla valutazione del complesso ospedaliero.

Al riguardo, esperiti gli opportuni accertamenti sulla scorta della documentazione trasmessa, l'ufficio tecnico del territorio di Roma, in data 11 agosto 2000, ha espresso il parere che il valore complessivo (strutture e dotazioni strumentali), nell'attuale stato di fatto, così come determinato nelle perizie, è da ritenersi congruo, in quanto a fronte di un valore complessivo di lire 329.319.821.655, determinato dai periti di parte, viene determinato il valore del compendio in argomento in lire 336.000.000.000.

Ciò posto, ed in relazione agli specifici quesiti formulati nell'atto ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue:

il Commissario straordinario degli IFO era legittimato a sottoscrivere il «Protocollo d'intesa» per l'acquisto del complesso ospedaliero «San Raffaele» di Roma-Mostacciano del 13 luglio 2000, stante la evidente natura politico-programmatoria propria di tale atto, il quale non si concretizza come un atto di gestione.

In effetti, soltanto taluni specifici provvedimenti di attuazione degli accordi contenuti nel «Protocollo» in questione debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il prescritto controllo esterno di legittimità e di merito ai sensi della normativa in vigore (articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e articolo 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991), mentre la stessa normativa esclude espressamente gli accordi politico-programmatori da detti controlli.

Gli IFO hanno preso atto del Protocollo di intesa del 13 luglio 2000 con la deliberazione n. 479 del 14 luglio 2000.

La deliberazione adottata il 14 luglio 2000 è stata sottoposta al controllo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, tramite telegramma datato 13 settembre 2000, ne ha subordinato l'esecutività al parere di congruità sulla valutazione del complesso ospedaliero di competenza del Ministero delle finanze - ufficio tecnico del territorio di Roma.

Detto ufficio, in data 11 agosto 2000, come già ricordato, ha espreso il proprio parere favorevole.

Pertanto, con successiva nota in data 12 ottobre 2000, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito parere positivo in merito alla stipula del contratto definitivo per l'acquisizione dell'Ospedale San Raffaele da parte degli IFO.

Con deliberazione n. 521 del 1º agosto 2000 gli IFO hanno approvato lo schema di contratto preliminare di compravendita del complesso ospedaliero San Raffaele, mentre il contratto di compravendita è stato approvato in via definitiva con la deliberazione n. 656 del 19 ottobre 2000.

Con deliberazione n. 657 del 19 ottobre 2000, gli IFO hanno approvato lo schema di contratto di comodato riguardante la palazzina ac-

cessoria del complesso ospedaliero a vantaggio della «Fondazione Silvana Paolini», autorizzandone contestualmente la stipula per rogito notarile.

La palazzina già ospitava, al momento della vendita, la «Fondazione Silvana Paolini», ed è stata concessa ad essa in comodato per la durata di 99 anni dietro corrispettivo simbolico di un euro all'anno.

Detto comodato deve considerarsi parte integrante del prezzo di acquisto tant'è che è stato inserito nell'articolo 3 del contratto preliminare di compravendita.

Per quanto riguarda il versamento di lire 80.000.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, si precisa che il contratto preliminare di compravendita, nonché il decreto di utilizzo di predetta somma, sono stati predisposti con l'esplicita riserva del positivo perfezionamento delle procedure avviate dal Ministero della sanità per l'acquisizione del previsto parere dell'ufficio tecnico del territorio di Roma. Il contratto preliminare, infatti, prevedeva esplicitamente che nel caso in cui l'ufficio tecnico del territorio di Roma, nell'esprimere il parere negativo o difforme, avesse effettuato anche una valutazione economica del bene ed il valore riveniente fosse stato compreso in una fascia di oscillazione positiva o negativa del 2 per cento rispetto al prezzo di lire 315.000.000.000, oltre agli incrementi documentati dalla parte promittente venditrice e IVA di legge, le parti sarebbero state vincolate a procedere alla compravendita, al prezzo determinato in forza della valutazione economica effettuata nel parere dell'ufficio tecnico del territorio di Roma.

Per quanto riguarda i quesiti concernenti il personale coinvolto nella vicenda dell'acquisto del complesso ospedaliero, attualmente in servizio e già alle dipendenze della «H. San Raffaele srl», occorre sottolineare che soltanto con disposizioni di legge potrà avvenire la loro formale assunzione nei ruoli organici degli IFO.

A tal fine, il Ministero della sanità, in data 6 ottobre 2000, ha presentato un'apposita proposta di emendamento governativo ad integrazione dell'atto Senato n. 4720, recante «Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Questo emendamento è finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle posizioni lavorative del personale sanitario non medico, di livello non dirigenziale, già dipendente del complesso ospedaliero acquisito dagli IFO, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con la compartecipazione della regione Lazio.

La norma aggiuntiva consentirà di rispettare l'impegno di assorbire il personale alle dipendenze della struttura ospedaliera, assunto con apposita clausola pattizia contenuta nel «Protocollo d'intesa» del 13 luglio 2000, stipulato fra il Ministero della sanità, la regione Lazio e l'amministrazione degli IFO: nello stesso tempo, essa permetterà di definire la posizione lavorativa delle unità di personale sanitario di pari ragno attualmente in servizio a titolo precario presso gli stessi istituti.

L'emendamento non dovrebbe comportare oneri finanziari aggiuntivi per l'erario, posto che gli IFO, anche in relazione alle attuali, accertate carenze di organico, dispongono delle risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese conseguenti alla copertura di tutti i posti vacanti nel proprio organico.

Nell'attesa della approvazione della predetta normativa gli IFO, con deliberazione n. 522 datata 1° agosto 2000 del commissario straordinario in esecuzione di quanto previsto dal punto *g)* del Protocollo d'intesa del 13 luglio 2000, hanno affidato in convenzione, in via temporanea e provvisoria per la durata di sei mesi, prorogabile per un uguale periodo, alla H. San Raffaele di Roma EUR srl l'espletamento e la gestione dei servizi.

Una volta approvata la normativa in questione, sarà poi avviato a soluzione il problema connesso con il reclutamento del personale necessario ed indispensabile per poter garantire l'esecuzione regolare e ordinata dei servizi essenziali per il funzionamento della nuova sede.

Alla deliberazione citata è allegato l'elenco che individua i 266 dipendenti non appartenenti né al ruolo medico né al livello dirigenziale.

Si soggiunge, inoltre, che, sia nella fase del trasferimento dell'Istituto San Gallicano e dell'Istituto Regina Elena nella nuova sede operativa sia nella susseguente fase dell'attivazione dei servizi assistenziali trasferiti, è stato necessario utilizzare il personale in questione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beni mobili compresi nel costo di acquisto, ossia le attrezzature biomediche, attrezzature di uffici ed arredi, attrezzature informatiche, arredi delle degenze ed opere d'arte, questi sono compresi nel documento di giudizio estimativo redatto dalla società pubblica «Risorse per Roma - RPR spa» che fa espressamente riferimento al libro cespiti, oltre ad essere menzionati negli inventari *sub* E ed F allegati al contratto preliminare di compravendita.

L'articolo 2, lettera *h),* del Protocollo d'intesa firmato in data 13 luglio 2000 prevede, tra l'altro, l'impegno degli IFO, anche con atti accordi separati, a subentrare in tutti i contratti di essere presso la struttura ospedaliera per fornire lavori di completamento e servizi, nel rispetto delle condizioni di legge. Medesimo impegno è contenuto nell'Accordo attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto il 1° agosto 2000 tra gli IFO, il gruppo Tosinvest e la H. San Raffaele EUR srl, nel quale è stato, tra l'altro, convenuto che l'ente subentri nei contratti di appalto dei lavori già posti in essere.

Con nota n. 2487 del 22 novembre 2000 la regione Lazio – assessorato politiche della sanità – ha comunicato che, da parte, della regione medesima, non sono stati direttamente sottoscritti impegni, con atti separati, in materia di accreditamento delle altre strutture già attivate e da attivare riconducibili al gruppo Tosinvest degli Angelucci.

Con nota n. 14522-S/2648/2 in data 21 novembre 2000, il Ministero della giustizia ha comunicato che, in relazione alle modalità di acquisto del complesso ospedaliero San Raffaele, presso la procura della Repubblica del tribunale di Roma era stato aperto il procedimento pena-

le n. 35454/00B – originato dalla presentazione presso la Camera dei deputati di altra interrogazione annunziata nella seduta del 19 aprile 2000 – definito recentemente dall'organo inquirente con richiesta di archiviazione presentata il 27 ottobre 2000 al giudice per le indagini preliminari per le finali determinazioni di quest'ultimo.

Con fax del 20 novembre 2000, il Ministero delle finanze ha comunicato che il Dipartimento delle entrate, a tutt'oggi, non è ancora in possesso dei necessari elementi di risposta alle specifiche questioni di natura fiscale in considerazione della complessità dei quesiti formulati nel documento di sindacato ispettivo.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(4 dicembre 2000)

GRILLO, VENTUCCI, BETTAMIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sono attualmente vigenti numerosi strumenti di programmazione negoziata;

che tra tali strumenti si collocano «i contratti di programma»;

che, al momento, l'assegnazione delle risorse appare priva di un chiaro e certo riferimento regolamentare e normativo,

si chiede di sapere:

quali siano al momento i criteri di assegnazione delle risorse di competenza dei contratti di programma;

quando e in che modo si intenda affrontare il problema nel caso della carenza dei criteri invocati;

come, a tutt'oggi, siano state erogate le risorse inerenti «i contratti di programma»;

se il Ministro del tesoro ed il Governo non ritengano, in presenza di criteri totalmente mancanti o fortemente carenti deputati all'assegnazione delle risorse, di intraprendere una immediata e severa azione di chiarimento in forza delle centinaia di miliardi che, attraverso tali strumenti, vengono erogati senza alcun riferimento;

se tale situazione non legittimi forti dubbi su scelte che favoriscono alcuni gruppi imprenditoriali a danno di altri.

(4-19979)

(11 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i criteri di assegnazione delle risorse di competenza dei contratti di programma.

Al riguardo, si fa presente che la direttiva del Ministro del tesoro del 16 giugno 2000, nel definire le attività di competenza dei vari servi-

zi del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e i relativi tempi di realizzazione, ha stabilito l'approvazione, entro l'anno in corso, di 10 contratti di programma, la cui selezione deve essere effettuata alla luce di una serie di criteri concorrenti (economicità dell'iniziativa, natura e ampiezza dei riflessi dell'iniziativa sul tessuto economico-sociale, immediata realizzabilità dell'iniziativa, disponibilità degli enti regionali al cofinanziamento) i cui contenuti sono illustrati nell'allegato A della direttiva medesima.

Una riforma degli strumenti della programmazione negoziata che il CIPE ha già preannunciato con la propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 può rappresentare l'avvio di una più puntuale regolamentazione del contratto di programma.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Visco

(1° dicembre 2000)

IULIANO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che a Giffoni Valle Piana (Salerno) l'istituto di credito locale, la Banca di credito cooperativo, in seguito ad una ispezione della Banca d'Italia, è stato dichiarato oggetto di accorpamento o di fusione con altri istituti bancari;

che a seguito di ciò pare che siano state avviate trattative con la Banca Sella, istituto di credito piemontese, per la fusione della Banca di credito cooperativo di Giffoni Valle Piana;

che vivo allarme si è diffuso fra la popolazione e fra gli operatori economici locali per la paventata possibilità di un trasferimento al Nord dei meccanismi decisionali che interessano l'economia del territorio dei picentini;

che altrettanta preoccupazione viene sollevata dalle rappresentanze sindacali per possibili riduzioni o trasferimento di personale;

che l'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana, tramite il suo sindaco, professor Ugo Carpinelli, ha investito della questione le istituzioni sovraordinate per sensibilizzare la Banca d'Italia sulle delicate tematiche relative all'intera vicenda,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per riportare serenità fra i risparmiatori locali e per mantenere gli attuali livelli occupazionali della Banca di credito cooperativo di Giffoni Valle Piana.

(4-15849)

(13 luglio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la Banca di credito cooperativo di Giffoni Valle Piana (Salerno).

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che gli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza dal 2 dicembre 1998 al 10 febbraio 1999 presso la citata banca hanno evidenziato una conduzione aziendale non conforme ai canoni di sana e prudente gestione. La scarsa dialettica all'interno del consiglio di amministrazione e l'assenza di una direzione stabile per circa due anni hanno creato distorsioni nell'operatività favorendo processi decisori poco trasparenti e diffuse anomalie nelle diverse fasi dell'attività creditizia.

La capacità di generare reddito è risultata compromessa, pur in presenza di ampi *spread,* dall'elevata quota rischio, dall'alto costo della raccolta e dagli ingenti oneri operativi.

Si precisa che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 aprile 2000, emanato su proposta della Banca d'Italia, sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli esponenti aziendali della «Giffoni» in relazione alle irregolarità riscontrate nel corso dei menzionati accertamenti ispettivi.

In tale contesto, la Banca di credito cooperativo di Giffoni è stata invitata a realizzare, quale unica alternativa all'uscita traumatica dal mercato, un'operazione di incorporazione in altro organismo bancario di adeguato *standing*.

La Banca d'Italia sta vagliando le possibili forme di intervento, tenendo conto delle iniziative aggregative finora prospettate dalla citata banca.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(4 dicembre 2000)

LAGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la gestione del personale non docente ausiliario delle scuole elementari e medie è stata passata dai comuni ai provveditorati agli studi;

che il personale ausiliario – dove non vengano utilizzate ditte di pulizie – svolge anche mansioni di pulizia della scuola;

che la fornitura della attrezzatura per la pulizia era, prima della riforma, di pertinenza dei comuni,

l'interrogante chiede di sapere chi sia il soggetto o l'ente che debba farsi carico della fornitura delle attrezzature e accessori necessari per le pulizie.

(4-18037)

(3 febbraio 2000)

Risposta. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto verte sostanzialmente sulla problematica riguardante l'individuazione del soggetto ente locale o statale cui competono gli oneri relativi ai materiali occorrenti per le spese di pulizia nelle scuole.

Al riguardo si fa presente che a suo tempo, stante la rilevanza della problematica in parola, è stato richiesto ed acquisito al riguardo parere del Consiglio di Stato, anche al fine di chiarire la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che, com'è noto, nell'introdurre norme in materia di edilizia scolastica, delinea le specifiche competenze di comuni e province.

Il predetto consesso, con parere n. 1784 del 1996, ha espresso l'avviso che nelle «spese varie d'ufficio» di cui al comma 2 dell'articolo 3 della succitata legge debbano comprendersi tutti gli oneri connessi al normale funzionamento delle scuole, incluse le spese di pulizia, nonchè quelle per l'acquisto dei materiali occorrenti.

Tale parere è stato trasmesso a tutti gli uffici scolastici periferici con circolare n. 195 del 22 marzo 1997.

Ad avviso di questo Ministero, le intervenute previsioni contenute nell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali pongono a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, abrogando le disposizioni che prevedevano la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province e dettando disposizioni per il trasferimento del personale dipendente dagli enti locali nei ruoli del personale ATA statale, possono ben coesistere con le disposizioni contente nell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, in quanto le suddette disposizioni riguardano esclusivamente gli oneri connessi alla gestione ed ai compiti afferenti al personale e non già altri oneri quali la fornitura delle attrezzature ed accessori necessari per la pulizia che rimangono pertanto a carico degli enti locali.

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

(27 novembre 2000)

LA LOGGIA, ASCIUTTI, TONIOLLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 è stata abolita la figura del «responsabile amministrativo» nelle segreterie scolastiche a far data dal settembre 2000;

che con la stessa legge è stata creata la figura del «direttore dei servizi amministrativi» per accedere alla quale è necessario essere in possesso della laurea od in alternativa frequentare un corso di formazione specifico;

considerato:

che tale corso di formazione possono accedere soltanto gli impiegati di ruolo;

che 2.700 operatori della scuola in Italia hanno svolto e svolgono da anni la funzione di responsabile amministrativo supplente acquisendo una notevolissima esperienza nel settore;

ritenuto che se questi impiegati, citando Max Catalano, sono stati finora in grado di svolgere, ad altissimo livello, il ruolo di responsabile amministrativo supplente saranno sicuramente in grado di continuare a svolgerlo,

si chiede di sapere se non si ritenga si avviare una procedura di modifica della norma citata che abbia il fine di indire una sessione riservata d'esami per far conseguire, anche ai responsabili amministrativi supplenti, la qualifica di direttore ai servizi amministrativi; questo provvedimento sicuramente cancellerebbe una palese disparità, aiuterebbe la scuola a non sciupare delle preziose professionalità e permetterebbe alla stessa di non precipitare nel caos a partire da settembre di quest'anno, data dalla quale gli amministratori supplenti alla luce di quanto stabilito dalla norma non potranno più svolgere il loro importante ruolo.

(4-19596)

(9 giugno 2000)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che i responsabili amministrativi supplenti, qualora abbiano titolo all'iscrizione nella relativa graduatoria provinciale permanente, potranno essere assunti nel ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi previo superamento di un corso di formazione e dell'esame finale.

Occorre al riguardo precisare che, a norma del decreto legislativo n. 297 del 1994, i posti da assegnare al personale in parola sono il 50 per cento di quelli disponibili, dopo aver detratto il 30 per cento dei posti riservati al personale del profilo professionale inferiore.

Giova far presente che non potranno essere conferite supplenze su posti vacanti per assenza di titolare, i quali saranno coperti, come già previsto dalla normativa vigente, da personale di ruolo che assumerà la reggenza del posto anche per l'istituto per cui si verifica l'assenza.

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

(27 novembre 2000)

LAURO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che Comit e Credit, insieme a Banca di Roma, hanno controllato il Fonspa (Credito fondiario e industriale spa) per circa quarant'anni e

le prime due, legate da un patto di sindacato, detengono tuttora la maggioranza delle azioni;

che questa ferrea e longeva *leadership* ha condotto il Fonspa – che da tre anni ha come amministratore delegato Renato Cassaro – al quinto bilancio consecutivo in rosso, con una perdita previsionale di oltre 190 miliardi;

che Comit e Credit, che per decenni hanno beneficiato dei dividendi sugli utili e delle provvigioni per la veicolazione di finanziamenti, hanno informato il mondo finanziario che Fonspa non rappresenta più un investimento strategico, ponendo l'istituto sul mercato;

che i lavoratori denunciano il comportamento di Credit e Comit che hanno deciso di disimpegnarsi dopo aver di fatto «congelato» l'istituto attivando una operatività concorrenziale con quella del Fonspa e conseguentemente sospendendo il flusso delle operazioni e l'attività di rete commerciale, nonchè avallando una serie di scelte aziendali quali la non partecipazione ai finanziamenti della legge n. 488 del 1992 (settore industriale), l'adozione di un nuovo sistema informatico che sta causando intollerabili disservizi alla clientela, la chiusura della filiale di Milano, l'adesione a soluzioni penalizzanti per particolari posizioni di recupero di crediti;

che i lavoratori si chiedono se gli operatori finanziari e gli organi di controllo della Consob e di Banca d'Italia non trovino quantomeno singolare tale comportamento, considerato che Comit e Credit, ciascuna per conto proprio, hanno avviato piani di acquisizione di istituti a medio e lungo termine similari, per attività e localizzazione geografica, al Fonspa;

che i lavoratori, preoccupati delle ricadute che tale situazione può avere su di loro hanno dichiarato lo stato di agitazione ed annunciato manifestazioni,

l'interrogante chiede di conoscere, qualora quanto esposto in premessa corrisponda al vero, quali iniziative si intenda assumere per indagare su quanto sopra al fine di tutelare i livelli occupazionali.

(4-18365)

(29 febbraio 2000)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che due ragazze di Ischia si sono tolte la vita gettandosi da una rupe dopo aver appreso la notizia della loro bocciatura a scuola;

che sarebbe stato inquietante segnale di disagio sociale se altri morti non fossero nel frattempo tragicamente sopraggiunte e se, nel giro di un mese, 6 adolescenti, all'annuncio pubblico del negativo esito scolastico, avessero deciso di togliersi la vita;

considerato:

che il difensore civico della Regione Campania, in virtù del ricorso presentato dalla Associazione Primanapoli, a seguito del duplice suicidio delle due adolescenti ischitane, lanciatesi in uno strapiombo do-

po aver appreso la notizia della mancata promozione, ha trasformato una facoltà in obbligo che le famiglie dei giovani non promossi devono essere avvertite prima della pubblicazione dei quadri scolastici;

che il decreto del 13 ottobre 1999 del difensore civico regionale è riferito a tutte le scuole di ogni ordine e grado di tutte le province della regione Campania;

che l'importanza e la delicatezza della questione impongono una attenzione massima: ciò che è avvenuto in una regione d'Italia dovrebbe essere uniformato anche al resto del territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere al fine di estendere su tutto il territorio nazionale la decisione del difensore civico della regione Campania.

(4-18447)

(3 marzo 2000)

Risposta. – Questa amministrazione, acquisito il decreto 13 ottobre 1999 del difensore civico presso la regione Campania ed esaminati i pareri del Garante della *privacy* e del provveditore agli studi di Napoli, ha preso atto di quanto dichiarato dai due organismi citati.

Pertanto, fermo restando che l'andamento del profitto scolastico della generalità degli studenti italiani è palese in ogni periodo dell'anno e non soltanto nella fase finale, questa amministrazione, con l'ordinanza ministeriale n. 126, protocollo n. 3937 del 20 aprile 2000, all'articolo 5, comma 2, ha disposto che «le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami».

Inoltre i dirigenti scolastici potranno rendere visionabile le votazioni riportate dagli alunni non promossi esclusivamente ai diretti interessati e ai genitori dei minori.

Tale adempimento non va considerato come un atto a sè stante, di carattere meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e profucua collaborazione tra scuola e famiglia da incentivare e rendere sempre più intesa e partecipata nel futuro.

Si ritiene di dover comunque precisare che questa amministrazione, che segue con estrema attenzione le problematiche connesse al disagio giovanile, ha già posto in essere interventi di assistenza e sostegno agli studenti, volti sostanzialmente a prevenire le problematiche che hanno coinvolto le protagoniste dell'episodio citato dall'onorevole interrogante e ad assicurare ai ragazzi l'ascolto ed il sostegno di cui necessitano.

Si ricorda, in particolare, il Programma studentesse e studenti, che ha come finalità l'elaborazione di percorsi formativi individualizzati e nuovi modelli di organizzazione didattica, da definire nell'ambito del programma di istituto, al fine dell'acquisizione, da parte dei giovani, della consapevolezza di sè, del contesto socio-ambientale, allo scopo di sostenere le loro motivazioni, di promuovere l'effettività e la relazionalità e valorizzare la ricchezza delle differenze di ogni tipo.

È stato attivato, inoltre, il Programma centro informazione e consulenza per offrire agli studenti, operatori scolastici e famiglie, informazione ed assistenza per prevenire disagio, tossicodipendenza e patologie correlate, sulla base di progetti redatti da studenti.

Il Programma genitori, infine, riveste una particolare importanza, in quanto il suo scopo è quello di sostenere il processo di autonomia e di responsabilizzazione dei bambini e degli adolescenti al fine di ridurne la vulnerabilità psico-biologica.

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

(27 novembre 2000)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che una vera e propria bufera si è abbattuta sull'esame per promotori finanziari, svoltosi da pochi giorni;

che sui dodicimila candidati che si sono presentati alla prima prova per l'abilitazione all'albo ben il 90 per cento è stato respinto;

che si tratta di una percentuale senza precedenti che ha scatenato le ire di Carlo Bagnasco, presidente della ANASF (Associazione nazionale dei promotori finanziari) che non accetta il verdetto, sostenendo che questo esame non si è svolto in forma corretta;

che una vibrata protesta è già partita nei confronti del presidente della commissione esaminatrice Luigi Spaventa per spingerlo a prendere atto dell'esito dell'esame e procedere ad invalidare la prova;

che la Consob da questi dodicimila candidati ha ricavato circa 1,8 miliardi di lire: un motivo in più per riparare all'errore commesso e invalidare la prova senza far pagare di nuovo ai partecipanti la quota di 150.000 lire;

che si è trattato di un esame troppo lungo, con risposte a tranello molto simili tra loro, che richiedevano un certo livello di riflessione, e che i trenta minuti concessi (quarantacinque nelle prove precedenti) sono risultati insufficienti ai candidati per rispondere in maniera adeguata in quanto alcuni candidati non sono riusciti nemmeno a leggere le domande;

che l'ANASF da tempo si sta battendo affinchè l'organismo di gestione dell'albo si occupi di redigere una base di 3-5.000 domande dalla quale attingere per fare l'esame così che ogni candidato abbia un questionario personalizzato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per procedere all'avvio di un'indagine sulle modalità di svolgimento dell'esame per promotori finanziari.

(4-18957)

(12 aprile 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'esame di idoneità per l'anno 2000 per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari.

Al riguardo, si fa presente che, in attuazione dell'articolo 31, quinto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 472, è stato adottato il regolamento in vigore concernente i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

In particolare l'articolo 3, comma 2, del citato regolamento dispone che, fatti salvi i casi di esonero previsti dallo stesso articolo 3, comma successivo, per l'iscrizione in questione occorre superare una prova valutativa indetta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, secondo le modalità stabilite dalla Consob stessa.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 15 del regolamento emanato dalla Commissione con delibera del 1997 e successive modificazioni prevede che «l'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attività di promotore. L'esame di idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio».

Per quanto riguarda, in particolare, la prova scritta si precisa che le domande di ammissione alla sessione di esami sono state 12.032; si sono presentati alla prova 10.853 candidati e 1.509 (il 13,9 per cento dei partecipanti) l'hanno superata. La percentuale di esiti positivi è risultata diversa nelle varie regioni, da un minimo del 6,5 per cento in Sicilia a un massimo del 36,7 per cento in Calabria.

A seguito di tali risultati l'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF) ha inviato alla Consob una nota critica, in quanto considera il questionario, con le 30 domande sottoposte ai partecipanti, non idoneo a selezionare candidati in possesso di una preparazione sufficiente.

Secondo la Consob il citato questionario è stato predisposto con procedure analoghe a quelle seguite in passato, anche per quel che concerne la ripartizione dei quesiti fra le materie di esame. La maggiore lunghezza delle singole domande e delle connesse risposte (in numero di quattro, fra le quali i candidati dovevano indicare quella esatta) non può essere individuata come causa della bassa percentuale di promossi nella prova scritta del 24 marzo, se si tiene presente che, nella succssiva sessione di esami svoltasi il 7 luglio 2000, a fronte di un questionario più sintetico si è riscontrata una percentuale di promossi ancora inferiore. Per superare la prova è sufficiente rispondere esattamente ad almeno 18 domande su 30 e non esistono penalizzazioni per i quesiti senza risposta o con risposta errata.

Per quanto riguarda il tempo a disposizione per la prova scritta, ritenuto dall'ANASF eccessivamente breve, la Consob ha precisato che la riduzione da 45 a 30 minuti a partire dalla terza sessione di esami del 1999, portando da 90 a 60 secondi il tempo medio per la soluzione di ciascuno dei 30 quesiti proposti, è stata necessaria in quanto le commissioni regionali avevano segnalato l'eccessiva disponibilità di tempo per la prova, puntualizzando, in particolare, che la maggior parte dei candidati completava il questionario in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, creando nel periodo residuo difficoltà all'attività di vigilanza.

Si fa, comunque, presente che nei concorsi e nelle selezioni pubbliche con test preselettivi (del tipo di quelli previsti per l'esame dei promotori) il tempo concesso per la soluzione di ciascun quesito oscilla abitualmente fra 30 e 40 secondi.

Nessuna modifica di rilievo è stata introdotta nell'organizzazione e nello svolgimento della prova scritta del concorso e la più bassa percentuale di esiti positivi, confermata dai risultati della prova scritta relativa alla seconda sessione di esami del corrente anno, è da attribuire soprattutto alla minore preparazione dei candidati; su quest'ultima sembra aver influito anche l'abolizione del praticantato quale condizione di accesso agli esami, disposta dalle norme regolamentati attuative del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha comportato il venir meno di un filtro che impediva la partecipazione agli esami di soggetti privi di ogni conoscenza di base e di esperienza operativa.

Si soggiunge, infine, che, proprio ai fini di tutela del pubblico risparmio, assumerà sempre maggiore rilevanza la preparazione professionale dei promotori finanziari, elemento di raccordo fra gli intermediari e gli investitori, particolarmente in un quadro economico, come l'attuale, caratterizzato da forte dinamismo e crescente complessità dei mercati e degli strumenti finanziari. È, quindi, opportuno che l'esame in questione abbia contenuti selettivi, volti ad accertare la necessaria preparazione da parte di coloro che vogliono essere iscritti all'albo di categoria.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

VISCO

(30 novembre 2000)

MACERATINI, BEVILACQUA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, come noto, a differenza di altri pensionati, gli insegnanti di ruolo collocati in quiescenza dal 1° settembre 1984 non hanno potuto usufruire dei benefici apportati dalla legge n. 87 del 1994 e cioè dell'indennità integrativa speciale di buonuscita;

che, infatti, ai sensi della suddetta legge, tale beneficio è stato concesso a quanti sono stati collocati in quiescenza dal 1° dicembre 1984;

che, però, il legislatore ha «ignorato» o «dimenticato» che gli insegnanti vanno in pensione il 1° settembre di ogni anno;

che, pertanto, per soli tre mesi, a molti insegnanti sono stati negati i diritti concessi ad altri pensionati;

che, nonostante la gravità di tale ingiustizia, non si è ritenuto doveroso e opportuno porre la direzione generale dell'INPDAP nelle condizioni di correggere in tempi brevi tale discriminazione;

che, avverso tale discriminazione, nel corso di questi anni, sono stati presentati numerosissimi ricorsi, attualmente pendenti, presso i TAR di tutta Italia;

considerato:

che l'*iter* per la risoluzione definitiva dei suddetti ricorsi prevede tempi inaccettabili (dai 15 ai 20 anni) così come confermato dagli stessi uffici competenti; non resta che confidare in un «destino garante» che permetta agli insegnanti pensionati di vivere sino a cent'anni; che, in alternativa, agli ultraottantenni dovrebbe essere consentito fare direttamente istanza di prelievo ai relativi settori (TAR, Corte dei Conti, INPDAP) affinchè la loro pratica venga esaminata con urgenza e, quindi, risolta, al massimo, nel giro di due o tre anni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni, sino ad oggi, non si sia ritenuto giusto riconoscere a questi cittadini il diritto di godere dello stesso trattamento economico previsto per tutti i pensionati ex Enpas e di quanto stabilito dalla legge n. 87 del 1994;

se non sia comunque doveroso attivarsi al fine di disporre d'urgenza l'attuazione di misure che permettano di effettuare il ricalcolo della indennità integrativa della buonuscita per quegli insegnanti penalizzati dal vincolo di entrata in quiescenza fissato al 1° settembre di ogni anno, stabilito dalla stessa legislazione nazionale.

(4-17677)

(21 dicembre 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare il computo dell'indennità integrativa speciale per gli insegnanti di ruolo, collocati in quiescenza dal 1° settembre 1984.

Al riguardo, si fa presente che con la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993 è stata riconosciuta ai dipendenti civili e militari dello Stato la titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto, rimettendo, però, al legislatore il compito di rendere realizzabile tale diritto, con la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di detto computo.

Con la legge n. 87 del 1994 è stata data attuazione al dettato del giudice costituzionale, provvedendo, tuttavia, a bilanciare il diritto riconosciuto con le risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

Infatti, occorre tener presente che una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe prodotto ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in un quadro di politica economica finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di risparmi di spesa nel settore previdenziale.

Di conseguenza è stato deciso di fissare la decorrenza delle singole norme contenute nella citata legge n. 87 del 1994 a una data successiva a quella della sua entrata in vigore e di considerare per le riliquidazioni un periodo coincidente con il termine di prescrizione decennale.

Tale soluzione legislativa sembra corretta anche sotto il profilo costituzionale, tenuto conto che, per costante giurisprudenza, i rapporti esauriti sotto la vigenza della legge dichiarata incostituzionale non possono essere incisi dalla decisione del giudice costituzionale.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

VISCO

(1° dicembre 2000)

MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la provincia di Massa-Carrara versa in una gravissima situazione in conseguenza della quale si trova inserita, per grande parte, nell'obiettivo 2;

che la complessità della situazione economica locale, caratterizzata dai processi di deindustrializzazione verificatasi da anni e dalle specifiche problematiche del settore marmifero, è stata recentemente esposta al Ministro del lavoro dai rappresentanti delle istituzioni locali;

che il tasso ufficiale di disoccupazione è del 15,4 per cento; si tratta, quindi, di un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale (12,3 per cento); a Massa-Carrara il tasso di disoccupazione è ai livelli di aree del Mezzogiorno;

considerata la situazione sopracitata i sindaci di Massa e di Carrara hanno inviato recentemente al Ministro del lavoro la richiesta «di inserire i comuni di Carrara, di Massa e la provincia di Massa-Carrara tra le aree che beneficiano degli incentivi per le imprese che decideranno di assumere»,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario inserire fra le aree che beneficeranno degli interventi finalizzati a favorire la ripresa occupazionale anche aree, come quelle della provincia di Massa-Carrara,

nelle quali la disoccupazione rappresenta un gravissimo problema che deve essere avviato a soluzione.

(4-12791)

(22 ottobre 1998)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'inserimento della provincia di Massa-Carrara tra le zone destinatarie degli interventi finalizzati a favorire la ripresa occupazionale.

Al riguardo, si fa presente che l'elenco delle aree alle quali si applica l'Obiettivo 2 è stato approvato con decisione comunitaria n. C (2000)2327 del 27 luglio 2000.

La citata decisione ha confermato la proposta riguardante la quota di popolazione (86,3 per cento) assistita per la provincia di Massa-Carrara.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

(30 novembre 2000)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e della giustizia.* – Premesso:

che da oltre vent'anni è stato edificato il porto di Saline Joniche (Reggio Calabria) a supporto della ex area industriale della Liquilchimica;

che com'è noto l'anzidetto complesso industriale è stato dismesso ancor prima di poter entrare in funzione;

che la realizzazione del porto di Saline Joniche è stata eseguita con imprudenza, negligenza, imperizia e in modo contrario alle più elementari norme tecniche;

che in conseguenza di tale maldestra edificazione si è verificata la costante e progressiva erosione delle coste per più chilometri, a sud come a nord del manufatto, tanto da minacciare anche le strade, le ferrovie e persino alcune abitazioni;

che la distruzione dell'intero litorale jonico che va da Bocale a Melito Porto Salvo ha assunto le dimensioni di un vero e proprio disastro ambientale marino e geomorfologico;

che altresì la distruzione veloce e progressiva delle coste ha generato altrettanti danni economici alla popolazione, già vessata da schizofreniche imposizioni fiscali che hanno completamente piegato la posizione economica degli operatori turistici;

che di conseguenza l'intero sito, già meta turistica di rinomata fama nazionale, è divenuto inospitale ambiente, per cui intere categorie

di operatori turistici, commercianti, imprenditori, operai, ristoratori rischiano la chiusura delle proprie attività;

che nessun intervento tutorio è stato posto in essere dal Governo nè dalla regione Calabria,

si chiede di sapere:

se si ritenga di accertare a chi siano imputabili le responsabilità amministrative dei menzionati disastri;

se risultino in corso indagini da parte della magistratura finalizzate ad accertare la sussistenza di reati quali il disastro ambientale, ecologico ed economico della zona;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare a salvaguardia di ciò che rimane, sia nell'immediato che nel futuro prossimo;

se in particolare i Ministri, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di adottare il provvedimento di abbattimento del porto di Saline Joniche, di fatto non funzionante ed inutilizzabile in conseguenza del continuo riempimento di sabbia proveniente dalla erosione delle spiagge.

(4-20046)

(12 luglio 2000)

Risposta. – L'interrogazione riguarda i problemi di erosione della costa ionica ed il porto di Saline Joniche. In merito si riferisce che il predetto porto è stato realizzato a cura dell'ex Cassa per il Mezzogiorno. La consegna provvisoria dell'opera all'amministrazione marittima da parte dell'ente di cui sopra, trasformatosi nel frattempo in Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si è verificata soltanto nel 1991 mentre la consegna definitiva non è stata ancora formalizzata, in quanto nè l'Agenzia nè il Ministro dei lavori pubblici hanno provveduto a tasmettere gli elaborati di progetto necessari per definire la procedura di consegna. Ciò, nonostante reiterati solleciti in tal senso da parte della capitaneira di porto di Reggio Calabria, cui l'infrastruttura portuale è stata affidata.

L'amministrazione marittima ha poi provveduto a classificare lo scalo in questione, che è da considerare porto marittimo di 2ª categoria, 4ª classe, rientrante tra i porti di competenza regionale, nelle more della definizione dei nuovi criteri e della nuova classificazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

La locale capitaneria di porto ha anche ripetutamente sollecitato i competenti organi tecnici statali e regionali perchè fosse predisposto, in tempi rapidi, il necessario intervento strutturale finalizzato ad impedire, o quantomeno a ridurre sensibilmente il deposito di materiale sabbioso che ostruisce tuttora l'imboccatura portuale.

Al riguardo risulta che la regione Calabria, assessorato ai lavori pubblici, ha recentemente promosso uno studio di fattibilità per la veri-

fica della tipologia struttura che dovrà essere realizzata per ottenere l'eliminazione definitiva del fenomeno di insabbiamento.

Nel frattempo sono stati indetti, dalla capitaneria di porto competente, numerosi tavoli istituzionali per affrontare e risolvere la questione in sede collegiale.

Nel 1998, infatti, la situazione era divenuta ormai insostenibile, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, a causa del blocco di ogni attività portuale e della conseguente protesta degli operatori marittimi e dei pescatori locali, le cui imbarcazioni erano rimaste imprigionate all'interno del bacino portuale in questione.

Nel corso dei molteplici incontri tenutisi presso la capitaneria di porto competente, dopo aver scartato l'ipotesi di un intervento pubblico a causa della difficoltà di reperire in tempi brevi le risorse necessarie, si è infine optato per un intervento di dragaggio da far eseguire ad un'impresa privata senza oneri per lo Stato.

È stato consentito all'impresa prescelta di utilizzare a scopo commerciale una quota-parte del materiale sabbioso ricavato dall'operazione di cui sopra, mentre la rimanente quantità di inerti è stata destinata al ripascimento dell'arenile di Montebello Jonico, recentemente eseguito a cura e spese della stessa ditta concessionaria.

L'intervento in parola non ha dato dei risultati soddisfacenti dal momento che, a distanza di qualche mese dall'effettuazione dello stesso, l'imboccatura portuale è risultata nuovamente in gran parte ostruita dal continuo naturale apporto di materiale sabbioso e ghiaioso. Allo stato attuale, quindi, essa è transitabile solo da piccole imbarcazioni attraverso un modesto canale il cui fondale è di circa un metro.

Per ciò che concerne la difesa delle coste si fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1999, articolo 69, comma 4, è stato sancito il trasferimento alle regioni delle funzioni concernenti la conservazione del suolo, nonché le opere di manutenzione per la difesa delle coste; con l'articolo 59 del citato decreto sono state inoltre delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo ove la sua utilizzazione abbia finalità turistiche.

Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989, articolo 10, sono state delgate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle sole zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, emesso in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 89, lettera *h),* stabilisce che sono trasferite alle regioni ed agli enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.

Con decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, articolo 35, al Ministero dell'ambiente sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ambientali, difesa del suolo e tutela delle acque eccetera.

Ai sensi della legge n. 183 del 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1999, l'Autorità di bacino della regione Calabria ha presentato un programma di interventi per la difesa delle coste, comprendente la fascia costiera di Saline Joniche. Tale programma è stato trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione.

Si aggiunge infine che nello scorso mese di maggio, l'amministrazione comunale di Montebello Jonico ha convocato un consiglio comunale aperto, nel corso del quale è intervenuto l'assessore regionale ai lavori pubblici il quale, nel prendere atto della grave situazione venutasi a creare a seguito del totale insabbiamento dell'entrata del porto in questione, ha garantito un finanziamento regionale ammontante a settecentocinquanta milioni di lire per operare un intervento urgente, affidando nel contempo l'esecuzione di tali lavori al locale ufficio del Genio civile per le opere marittime.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(29 novembre 2000)

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che tre uomini di nazionalità yemenita riconosciuti colpevoli di pratiche omosessuali e di aver molestato sessualmente alcuni bambini sono stati decapitati oggi 14 luglio nella città di Jizan in Arabia Saudita;

che, in base ad un comunicato del Ministero dell'interno del regno wahabita, un tribunale ha riconosciuto i tre colpevoli di «avere commesso la gravissima indecenza dell'omosessualità e di aver imitato comportamenti femminili» violando così la severa legge coranica (Sharia) per la quale l'omosessualità è tabù;

che, secondo i dati del Rapporto 2000 di «Nessuno tocchi Caino» sulla pena di morte nel mondo, in Arabia Saudita l'anno scorso vi è stato un drastico aumento delle esecuzioni, 99, di cui 4 donne e 59 stranieri, contro le 29 dell'anno precedente;

che in diversi paesi la pena capitale è prevista per atti di omosessualità: sono soprattutto i paesi islamici come l'Afganistan, l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, il Kuwait, l'Iran, la Malesia, la Mauritania, l'Oman e il Pakistan, ma anche alcuni paesi caraibici come Cuba;

che particolarmente efferati sono i metodi di esecuzione applicati nei confronti degli omosessuali: se in Arabia Saudita gli omosessuali sono decapitati, in Afganistan, i talebani puniscono gli omosessuali con il metodo del crollo del muro: se la persona condannata sopravvive, la pena viene commutata;

che le convenzioni internazionali vietano categoricamente la pena di morte per reati non gravi, quali sicuramente sono i comportamenti sessuali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere, anche coinvolgendo i Governi dell'Unione europea, per condannare le esecuzioni avvenute in Arabia Saudita;

quali iniziative intenda intraprendere per chiedere ai paesi che ancora praticano la pena di morte nei confronti degli omosessuali di abolirla;

se e in che termini intenda rilanciare e sostenere la campagna alle Nazioni Unite per la moratoria delle esecuzioni capitali.

(4-20095)

(18 luglio 2000)

Risposta. – Le norme cui si fa riferimento nell'interrogazione traggono in effetti origine dalla legge coranica, che sanziona pesantemente l'adulterio e qualsiasi altro tipo di relazione sessuale al di fuori del matrimonio. Tali norme colpiscono anche gli omosessuali, benché i casi di condanna alla pena capitale siano molto rari e limitati ad una piccola minoranza di paesi di rigida osservanza coranica.

L'Italia segue con attenzione questi casi e, come già fanno altri paesi europei, non manca di assicurare una doverosa protezione a quanti chiedono asilo per sfuggire al rischio di essere sottoposti a pene arbitrarie, inumane o intollerabili nel loro paese per via della loro omosessualità. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato agisce in questi casi con comprensione, interpretando con la massima ampiezza consentita il dettato della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e l'obbligo che incombe agli Stati di assicurare protezione a quanti si trovino in reale pericolo.

Allo stesso modo, la normativa italiana impedisce l'estradizione di uno straniero quando si ritiene che questi rischi di essere sottoposto, nel paese richiedente, ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione o di sesso.

A Bruxelles, in occasione della 10ª Riunione congiunta del Consiglio di cooperazione fra l'Unione europea ed i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, cui partecipa anche l'Arabia Saudita, tutti i paesi dell'Unione europea hanno insistito sull'importanza dei valori fondamentali dell'uomo, sul principio che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili ed interdipendenti, nonché sul fatto che il loro rispetto costituisce un dovere essenziale per ogni governo.

L'Italia è peraltro attivamente impegnata a favore della tutela e della promozione dei diritti umani in ogni paese del mondo, sia nell'ambito delle Nazioni Unite, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali, e si adopera per trovare risposte adeguate a richieste internazionali che collocano questo delicato settore al centro delle relazioni fra gli Stati.

In considerazione della loro universalità, le Nazioni Unite sono il principale foro di azione dell'Italia nel settore dei diritti umani. Il prin-

cipale organo delle Nazioni Unite in materia è la Commissione diritti umani (CDU) in cui l'Italia è presente, quasi ininterrottamente, dal 1957 (il mandato attualmente in corso scadrà nel 2002).

In quest'ambito, l'Italia si è fatta promotrice di iniziative di alto profilo etico, tra cui la campagna per l'abolizione della pena di morte e l'adozione di una moratoria universale delle esecuzioni, facendo approvare, la prima volta nel 1997, una risoluzione che è poi stata adottata nel 1999 dall'Unione euroepa. Anche quest'anno il nostro paese si è attivamente impegnato alla 56ª Sessione della CDU per l'approvazione di un'apposita risoluzione contro la pena di morte che, presentata a nome dell'Unione europea, chiede a tutti i paesi di abolire la pena capitale o, almeno, di procedere all'applicazione di una moratoria.

In particolare, tale risoluzione chiede che nei paesi in cui vige ancora la pena di morte le condanne capitali siano limitate esclusivamente ai crimini più gravi, escludendo quindi i comportamenti sessuali, e che in ogni caso nessuna esecuzione abbia luogo senza che siano state applicate le possibili misure di clemenza previste dalla legislazione del paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RANIERI

(23 novembre 2000)

PACE, MULAS, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione del Credito fondiario e industriale spa – Fonspa – ha emesso, in data 16 gennaio 2000, un comunicato stampa in cui si dichiara una perdita contabile attorno ai 190 miliardi, emersa dal risultato economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999;

che nello stesso comunicato si evidenzia l'esigenza di una incisiva ristrutturazione della società;

che la Banca commerciale italiana e l'Unicredito italiano, soci di riferimento del Fonspa, nel confermare che la rispettiva partecipazione nella società non riveste più, per loro, valenza strategica, hanno comunicato di avere intrapreso con una primaria istituzione internazionale una trattativa in esclusiva per la dismissione delle rispettive quote di partecipazione;

che il Fonspa, d'intesa con Unicredito italiano e Banca commerciale italiana, precisa che, constatata l'incapacità della società di produrre redditi, prevalentemente a causa del forte peso dei crediti di dubbio esito, sarà necessario effettuare accantonamenti i quali comporteranno perdite ulteriori, a carico dell'esercizio del 1999, che si prospettano almeno pari al residuo patrimonio netto;

che sono in corso trattative alle fine delle quali saranno definite la natura e l'entità dei provvedimenti straordinari richiesti dalla situazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali presso il Fonspa, nonchè per garantire un valore equo delle azioni del Fonspa, a tutela dei piccoli risparmiatori, tra i quali emergono molti adempimenti della medesima società.

(4-18101)

(9 febbraio 2000)

Risposta. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti la dismissione della partecipazione azionaria (51,72 per cento) nel Credito fondiario ed industriale – Fonspa spa da parte dei soci di riferimento Unicredito italiano spa e Banca commerciale italiana spa, con particolare riferimento alla tutela dei livelli occupazionali.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato di aver esaminato, in conformità della normativa vigente (Istruzione di vigilanza, titolo II, capo 1), l'istanza avanzata dalla Luna Holding spa e dalla controllante indiretta Morgan Stanley Dean Witter & Co., per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel Fonspa, ed ha rilasciato, nel mese di giugno 2000, l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario).

La Commissione nazionale per le società e la borsa, ugualmente interessata, ha riferito di seguire con attenzione la questione sollevata.

In data 29 aprile 2000 si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria di Fonspa, la quale ha disposto, tra l'altro, l'azzeramento del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso.

I diritti di opzione, derivanti dalla ricostituzione del capitale a 250 miliardi di lire, mediante emissione di 250 milioni di nuove azioni nominali da lire 1000, da offrire in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili nel rapporto di due nuove azioni ogni azione vecchia o obbligazione posseduta al prezzo di lire 2.530 cadauna, di cui 1.530 a titolo di sovrapprezzo da destinarsi a copertura delle perdite residue, erano esercitabili dal 24 luglio al 1° settembre, mentre il periodo di negoziabilità in borsa dei medesimi diritti è stato fissato da 24 luglio al 24 agosto.

Nello stesso periodo è stata lanciata un'offerta pubblica d'acquisto volontaria su detti diritti di opzione da parte di Luna Holding spa, che, in base all'accordo del 31 marzo 2000, modificato ed integrato in data 14 e 20 aprile, 14 giugno e 10 luglio, aveva convenuto con Comit e Unicredit la realizzazione di un articolato piano di ristutturazione, che

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

prevedeva l'offerta in questione, alla quale i due citati azionisti di riferimento non hanno aderito.

A seguito dell'esercizio dei predetti diritti di opzione, nonchè di quelli acquistati in borsa, successivamente alla chiusura dell'offerta, Luna Holding ha complessivamente acquisito 108.774.728 azioni di Fonspa, pari al 43,5 per cento circa del capitale. Inoltre, in data 2 ottobre 2000, ha acquistato da Comit e Unicredit 124.305.710 azioni Fonspa, pari al 49,7 per cento circa del capitale.

Conseguentemente, Luna Holding, essendo divenuta titolare del 93,2 per cento circa del capitale sociale di Fonspa, promuoverà un'offerta pubblica di acquisto residuale su 16.919.562 azioni Fonspa, pari al 6,8 per cento circa del capitale.

Nel documento d'offerta dei diritti d'opzione Luna Holding ha dichiarato l'intenzione di avvalersi dell'esercizio del diritto di acquisto, previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 58 del 1998, qualora, a seguito dell'opera pubblica di acquisto residuale, dovesse essere titolare di una partecipazione superiore al 98 per cento del capitale.

La Consob ha precisato, inoltre, che il piano di ristrutturazione concordato tra l'offerente ed i soci di riferimento prevede la cartolarizzazione dei crediti *in bonis* e dei crediti dubbi di Fonspa, il trasferimento a Comit di Fonspa, nonchè ulteriori impegni per Comit e Unicredit nei confronti di Fonspa, fra i quali la corresponsione di un importo massimo di lire 15 miliardi, nell'ipotesi in cui i costi di ristrutturazione del personale, sofferti da Fonspa, risultassero superiori ai fondi allocati nel bilancio di quest'ultima al 31 dicembre 1999, in relazione alla ristrutturazione delle sue attività.

Luna Holding, nel documento di offerta, ha precisato che, una volta completato il piano di ristrutturazione, intende studiare la migliore possibilità di utilizzare le risorse che residueranno in Fonspa, compresa, tra l'altro, la possibilità di una rifocalizzazione della *mission* di Fonspa attraverso la sua riconversione in una società di servizi che, sfruttando le sinergie con la società appartenenti al gruppo dell'offerente, sia dedicata alla gestione di portafogli di mutui ipotecari e di crediti cartolarizzati, nonchè al recupero di crediti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(1° dicembre 2000)

PREIONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che con telegramma del 31 marzo 2000 la filiale RUSG - Verbania a firma del direttore, dottor R. Piras, ha comunicato ai dipendenti delle Poste italiane signori Domenico Napoletani e Simona Bonavia che «come da nuove disposizioni (circolare n. 20 del 26 febbraio 1995) giorno 3 aprile 2000 sarà effettuato il passaggio di gestione at ufficio postale 28868 Iselle tra ces-

sante signor Napoletani Domenico et subentrante signora Bonavia Simona a cui viene affidata la direzione del predetto ufficio dal 4 aprile 2000 - punto. Invitasi servizi finanziari at inviare necessari elaborati - punto.», si chiede di sapere se siano note le ragioni tecniche ed organizzative del passaggio di gestione da un dipendente di ruolo delle Poste ad un lavoratore assunto a tempo determinato, quale destinazione sia stata assegnata al signor Napoletani e se siano fondate le ipotesi:

a) che si voglia chiudere a breve l'ufficio postale di Iselle;

b) che la «precarizzazione» dei dipendenti delle Poste con la progressiva sostituzione del personale fisso con lavoratori a tempo determinato serva alle direzioni per intralciare l'azione sindacale, contando sulla soggezione dei dipendenti precari che non osano far valere le proprie ragioni per il timore del licenziamento al termine del contratto.

(4-18939)

(12 aprile 2000)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresntato nell'atto parlamentare in esame – hanno riferito che l'ufficio di Iselle, posizionato in località di frontiera con la Svizzera, priva però di turismo stabile e con numero di utenti di meno di 30 cittadini, è stato sottoposto alla riduzione di orario con apertura nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 10.000.

Tale provvedimento, ha precisato la società, è coerente con il piano d'impresa 1998-2002 che, tra le iniziative finalizzate al recupero di efficienza, ha previsto che per gli uffici ubicati in piccole località con traffico postale esiguo siano adottate soluzioni operative mirate a riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda.

In particolare, tra le innovazioni connesse agli orari di apertura degli uffici postali è prevista anche la graduazione degli orari medesimi o anche delle giornate di apertura previa consultazione con le amministrazioni locali, alle quali vengono fornite dettagliate informazioni e sottoposti i dati di lavorazione.

L'azienda ha inoltre comunicato che essa procede ad assunzioni a tempo determinato solo per far fronte ad eccezionali esigenze che possono derivare dall'introduzione di nuovi processi produttivi nonchè dalla sperimentazione di nuovi servizi, in attesa del progressivo completo equilibrio delle risorse umane sul territorio. Comunque, nel quadro degli obiettivi del citato piano d'impresa, l'azienda prevede di ricorrere sempre meno ai contratti a termine.

In merito al caso dell'ufficio di Iselle relativo all'avvicendamento tra il signor Domenico Napoletani, che attualmente presta servizio presso il CPO di Domodossola – divisione corrispondenza, e la signora Simona Bonavia, le Poste italiane spa hanno riferito che si tratta solo di una soluzione temporanea, in attesa che un altro dipendente di ruolo si renda disponibile ad assumere tale incarico che, nel quadro del nuovo assetto organizzativo dato all'ufficio, è stato rifiutato dal Napoletani.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(1° dicembre 2000)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che:

in data 19 giugno 1999 è stato promulgato il decreto legislativo n. 229 di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che essendo una legge dello Stato impegna tutte le amministrazioni, per la loro competenza, ad applicarlo, in particolare le regioni;

alcune regioni, nella fattispecie la regione Lombardia, per bocca dei suoi principali esponenti, il presidente Roberto Formigoni, nonché l'assessore regionale alla sanità, Carlo Borsani, hanno dichiarato in più occasioni che la Lombardia proseguirà per la propria strada pur in contrasto con la legge nazionale;

inoltre, in data 15 giugno 2000, con decreto del Ministro della sanità è stato costituito un gruppo tecnico fra regione Lombardia e Governo che fra i diversi obiettivi propone «l'ipotesi che la regione Lombardia possa proporre il mantenimento del proprio modello organizzativo, basato sugli ospedali separati dalle unità sanitarie locali, a titolo di sperimentazione gestionale ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 229, e a tal fine formuli un progetto da sottoporre ad approvazione della conferenza Stato-regioni»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della sanità abbiano valutato con attenzione quale sia l'oggetto dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo in questione che non prevede assolutamente la possibilità paventata dalla regione Lombardia, mentre la legislazione sanitaria regionale (legge n. 31 del 1997) è totalmente in contrasto con la legislazione nazionale, come del resto ha anche dichiarato recentemente l'onorevole Rosy Bindi, già Ministro della sanità;

se quindi non ritengano di dover modificare immediatamente gli obiettivi del gruppo tecnico di cui sopra;

se non ritengano opportuno operare affinché il decreto Bindi venga attuato anche in Lombardia, anche attraverso l'utilizzo dei poteri sostitutivi che la legge stessa prevede.

(4-20831)

(18 ottobre 2000)

Risposta. – In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto, concernente l'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni da parte della regione Lombardia, si rappresenta quanto segue.

La regione Lombardia ha emanato la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, recante «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», con la quale si privilegia un modello gestionale che affida alle aziende sanitarie locali il compito prevalente di programmare e finanziare le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura e di controllarne qualità e quantità, ed alle aziende ospedaliere quello di erogare le suddette prestazioni.

A tal fine l'articolo 1 della legge prevede che il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotti un provvedimento per determinare le afferenze di presidi ospedalieri e strutture sanitarie alle ASL o alle aziende ospedaliere, disponendone le relative incorporazioni. In attuazione della suddetta disposizione, il consiglio regionale ha emanato diversi decreti (nn. 704, 705, 708 e 742 del novembre 1997), che hanno individuato 27 aziende ospedaliere, alle quali afferiscono i presidi ospedalieri della regione.

Si concorda sul fatto che il modello organizzativo della regione contiene elementi di difformità rispetto a quello previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in particolare tenendo conto della riforma approvata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che all'articolo-*sexies* stabilisce che la regione disciplina l'articolazione del territorio in unità sanitarie locali, «le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate». Il decreto legislativo n. 229, inoltre, non modifica il disposto dell'articolo 4, comma 9, che attribuisce agli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera la natura di presidi dell'unità sanitaria locale.

Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal citato decreto legislativo, all'articolo 2-*octies* si ricorda che gli stessi possono essere attivati solo in relazione a determinate inadempienze, ed in particolare qualora la regione non istituisca, nei termini prescritti, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, e nel caso in cui la regione ometta di disciplinare il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale.

Anche l'articolo 19-*sexies* prevede l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ma in relazione a fattispecie diverse, e precisamente in caso di gravi ed accertate inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione nazionale o interregionale.

Per quanto attiene, infine, al gruppo tecnico cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, si precisa che tale gruppo è stato costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, su richiesta del presidente della regione Lombardia, allo scopo di «procedere all'approfondimento congiunto di alcuni temi di particolare rilevanza per il sistema sanitario e, in particolare, di questioni connesse con l'attuazione di alcuni specifici interventi nel settore dell'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988», e con la previsione di concludere i propri lavori con un documento di sintesi sulle questioni esaminate.

Nel suddetto documento finale il gruppo tecnico ha preso atto della volontà della regione di presentare alla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una proposta volta a ricondurre il sistema organizzativo e gestionale attuato in base alla legge regionale n. 31 del 1997 nell'ambito delle sperimentazioni gesionali di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Spetterà, pertanto, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutare la proposta e la sua fattibilità alla luce della normativa vigente.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(4 dicembre 2000)